SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 138° — Numero 59

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 12 marzo 1997** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 54/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997, n. **54.**

Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

97G0082

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 marzo 1997, n. 53.

Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa

1. E costituito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa, composto da tredici esperti, italiani e stranieri, individuati tra soggetti di alta qualificazione scientifica, di cui due scelti tra storici dell'arte medievale, nonché dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, che ne è componente di diritto. Alla nomina del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 2.

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 e organo di consulenza del Governo per gli interventi di consolidamento e restauro della Torre. Esso, in particolare:

a) definisce, anche in deroga alla normativa vigente ed alle competenze collegiali in materia, il progetto di massima e quello esecutivo necessari al restauro della Torre, ed inoltre dispone in ordine all'attuazione dei necessari interventi;

b) indica i tempi e gli oneri necessari, in relazione ai progetti di cui alla lettera *a)*;

c) indica i criteri di fruizione del monumento, compatibili con la sua tutela.

2. Il Comitato, nelle more dell'attuazione di quanto previsto alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, adotta, altresì, gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia della Torre di Pisa.

3. Per le attività di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, il Comitato può individuare e avvalersi di soggetti tecnici di comprovata idoneità ed esperienza. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3.

4. Ogni sei mesi il Comitato presenta una relazione sulla attività svolta e sulle spese sostenute e da sostenersi al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento.

Art. 3.

Norme finanziarie

1. Per gli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Le somme complessivamente destinate all'attività del Comitato confluiscono nella contabilità speciale intestata al prefetto di Pisa che, ove occorra, è autorizzato a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere della medesima contabilità speciale. La richiesta del creditore, ai fini del pagamento delle somme per le quali sia intervenuta la perenzione, è trasmessa dal Comitato al prefetto di Pisa sulla cui contabilità speciale sono riassegnate le somme occorrenti.

3. La prefettura di Pisa assicura le funzioni di segreteria del Comitato avvalendosi del proprio personale e delle proprie strutture.

Art. 4.

Norme transitorie e finali

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 resta in carica fino al 31 dicembre 1998.

2. Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è abrogato.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, rispettivamente, dell'articolo 3 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358, dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, dell'articolo 3 del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335, e dell'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica: (atto n. 1474):

Presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali (on. VELTRONI) il 14 ottobre 1996.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 17 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 29 ottobre 1996 e il 15 gennaio 1997 e approvato il 16 gennaio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 2999):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 5 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla VII commissione l'11 febbraio 1997 e approvato, con modificazioni, il 19 febbraio 1997.

Senato della Repubblica: (atto n. 1474/*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 25 febbraio 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 5 marzo 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 4:

— Il D.L. 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, recante: «Interventi urgenti per la Torre di Pisa», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1990, n. 282.

— I DD.LL. 29 aprile 1995, n. 140; 28 giugno 1995, n. 256; 28 agosto 1995, n. 358; 27 ottobre 1995, n. 445; 23 dicembre 1995, n. 546; 26 febbraio 1996 n. 81; 26 aprile 1996, n. 217, non convertiti in legge, recavano: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali».

— I DD.LL. 25 giugno 1996, n. 335 e 8 agosto 1996, n. 443, non convertiti in legge, recavano: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 256 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali), era il seguente:

«Art. 3 (*Interventi in materia di opere pubbliche*). — 1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

2. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è sostituito dal seguente:

"*1*. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e all'indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento. Il comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro.".

3. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

4. Il termine del periodo di concessione di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.

5. Per consentire la prosecuzione del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.

7. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. I consorzi denominati idraulici di

terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente o promiscuamente con le attività di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

8. Il termine di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.

9. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

"7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate nell'esercizio 1995 all'Università degli studi di Siena.".

10. I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.

11. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata sino al 31 dicembre 1995».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. 29 aprile 1995, n. 140 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali), era il seguente:

«Art. 3 (*Interventi in materia di opere pubbliche*). — 1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

2. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è sostituito dal seguente:

"1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo, i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e all'indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento il comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro.".

3. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

4. Il termine del periodo di concessione di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.

5. Per consentire la prosecuzione del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.

7. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente o promiscuamente con le attività di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

8. Il termine di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.

9. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

"7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate nell'esercizio 1995 all'Università degli studi di Siena.".

10. I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui, indipendentemente dall'anno di provenienza.

11. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata sino al 31 dicembre 1995».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. 27 ottobre 1995, n. 445 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali), era il seguente:

«Art. 3 (*Interventi in materia di opere pubbliche*). — 1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

2. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è sostituito dal seguente:

"*1.* Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e all'indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento. Il comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro.".

3. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

4. Il termine del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.

5. Per consentire la prosecuzione del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.

7. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

8. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente o promiscuamente con le attività di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

9. Il termine di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.

10. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

"7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate nell'esercizio 1995 all'Università degli studi di Siena."

11. I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.

12. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata sino al 31 dicembre 1995.

13. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

14. Il bilancio redatto dall'amministratore straordinario vige fino a quando non viene adottato il bilancio di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1995. Continuano ad essere erogati all'ANAS, a titolo di trasferimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali ivi richiamate, gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1995. All'ANAS sono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. 23 dicembre 1995, n. 546 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali), era il seguente:

«Art. 3 (*Interventi in materia di opere pubbliche*). — 1. È ulteriormente differito al 29 febbraio 1996 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

2. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è sostituito dal seguente:

"*1.* Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e alla indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento. Il comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro."

3. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

4. Il termine del periodo di concessione di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.

5. Per consentire la prosecuzione del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.

7. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

8. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente o promiscuamente con le attività di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

9. Il termine di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.

10. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

"7. Le somme disponibili sul capitolo 8120 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate nell'esercizio 1995 all'Università degli studi di Siena.".

11. I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.

12. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3, comma *4-bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata sino al 29 febbraio 1996.

13. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

14. Il bilancio redatto dall'amministratore straordinario vige fino a quando non viene adottato il bilancio di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1995. Continuano ad essere erogati all'ANAS, a titolo di trasferimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali ivi richiamate, gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1995. All'ANAS sono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. 26 febbraio 1996, n. 81 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali), era il seguente:

«Art. 3 *(Interventi in materia di opere pubbliche)*. — 1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1997 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

2. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è sostituito dai seguenti:

"*1.* Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, alla individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e alla indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento. Il comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro. Il Comitato sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della Torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della stessa.

2. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della torre di Pisa, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1996 e 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali.".

3. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

4. Il termine del periodo di concessione di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.

5. Per consentire la prosecuzione del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.

7. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

8. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente o promiscuamente con le attività di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

9. Il termine di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.

10. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

"7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate nell'esercizio 1995 all'Università degli studi di Siena.".

11. I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.

12. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata sino al 30 aprile 1996.

13. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

14. Il bilancio redatto dall'amministratore straordinario vige fino a quando non viene adottato il bilancio di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1995. Continuano ad essere erogati all'ANAS, a titolo di trasferimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali ivi richiamate, gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1995. All'ANAS sono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. 26 aprile 1996, n. 217 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali), era il seguente:

«Art. 3 (*Interventi in materia di opere pubbliche*). — 1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1997 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

2. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è sostituito dai seguenti:

"*1.* Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, alla individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e alla indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento. Il comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro. Il comitato sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della Torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della stessa.

2. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della torre di Pisa, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1996 e 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.".

3. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

4. Il termine del periodo di concessione di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.

5. Per consentire la prosecuzione del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.

7. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e dei termini temporali allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

8. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono esclusivamente o promiscuamente con le attività di difesa idraulica funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui a

capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

9. Il termine di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.

10. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

"7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate nell'esercizio 1995 all'Università degli studi di Siena.".

11. I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.

12. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata sino al 30 giugno 1996».

13. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

14. Il bilancio redatto dall'amministratore straordinario vige fino a quando non viene adottato il bilancio di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1995. Continuano ad essere erogati all'ANAS, a titolo di trasferimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali ivi richiamate, gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1995. All'ANAS sono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. 25 giugno 1996, n. 335 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani), era il seguente:

«Art. 3 *(Interventi in materia di opere pubbliche)*. — 1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1997 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

2. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è sostituito dai seguenti:

"*1*. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, alla individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e alla indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento. Il comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro. Il comitato sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della Torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della stessa.

2. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della torre di Pisa, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1996 e 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali."

3. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

4. Per consentire la prosecuzione del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.

6. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e dei termini temporali allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

7. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente o promiscuamente con le attività di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

8. Il termine di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.

9. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

"7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate nell'esercizio 1995 all'Università degli studi di Siena.".

10. I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.

11. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata sino al 30 giugno 1996.

12. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

13. Il bilancio redatto dall'amministratore straordinario vige fino a quando non viene adottato il bilancio di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, è in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1995. Continuano ad essere erogati all'ANAS, a titolo di trasferimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali ivi richiamate, gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1995. All'ANAS sono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. 8 agosto 1996, n. 443 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani), era il seguente:

«Art. 3 (*Interventi in materia di opere pubbliche*). — 1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1997 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

2. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è sostituito dai seguenti:

"*1*. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, alla individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando anche, nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e alla indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento. Il comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro. Il comitato sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della Torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della stessa.

2. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della torre di Pisa, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1996 e 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.".

3. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

4. Per consentire la prosecuzione del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.

6. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e dei termini temporali allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

7. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente o promiscuamente con le attività di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

8. Il termine di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1996.

9. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

"7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992, sono conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate nell'esercizio 1995 all'Università degli studi di Siena."

10. I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1996 possono comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.

11. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981 a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata sino al 30 giugno 1996.

12. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

13. Il bilancio dell'ANAS redatto dall'amministratore straordinario vige fino a quando non viene adottato il bilancio di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, è in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1995. Continuano ad essere erogati all'ANAS, a titolo di trasferimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali ivi richiamate, gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1996. All'ANAS sono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade».

97G0080

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 28 febbraio 1997.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dal Burundi dei cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1995 con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dal Burundi a partire dal 15 marzo 1995;

Ritenuto che, a seguito del perdurare dello stato di tensione in Burundi, permane la situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 15 marzo 1995;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dal Burundi dei cittadini ivi residenti, a decorrere dal 15 marzo 1997.

Roma, 28 febbraio 1997

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
RACHELE

Il direttore generale dei servizi civili
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

97A1824

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 febbraio 1997.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna ad espletare le attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna in data 12 luglio 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 6 febbraio 1997, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna è autorizzato ad espletare attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore devono essere eseguite presso il blocco operatorio della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Pierangeli prof. Angelo, dirigente della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna;

Arpesella prof. Giorgio, professore associato della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna;

Marinelli prof. Giuseppe, professore associato della divisione cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna;

Coli dott. Gabriele, aiuto ospedaliero della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna;

Donati dott. Alberto, aiuto ospedaliero della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna;

Dozza dott. Franco, aiuto ospedaliero della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna;

Galli Dott. Roberto, aiuto ospedaliero della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna;

Mikus dott. Piero Maria, aiuto ospedaliero della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna;

Di Bartolomeo dott. Roberto, ricercatore confermato della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna;

Gargiulo dott. Gaetano, assistente ospedaliero della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna;

Albanese dott.ssa Sonia Bernardette, assistente ospedaliero della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cuore.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1867

DECRETO 25 febbraio 1997.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Parma ad espletare le attività di trapianto di omoinnesti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata congiuntamente dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Parma e dal rettore dell'Università degli studi di Parma in data 24 settembre 1996 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di omoinnesti vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera di Parma;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 10 febbraio 1997, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Parma è autorizzata ad espletare attività di trapianto di omoinnesti vascolari da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di omoinnesti vascolari devono essere eseguite presso il comparto operatorio dell'Istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo sito al primo piano del padiglione Barbieri dell'Ospedale maggiore di Parma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di omoinnesti vascolari devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Botta prof. Gian Carlo, direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo dell'Università degli studi di Parma - azienda ospedaliera di Parma;

Adorni dott. Aristodemo, aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera di Parma;

Capocasale dott. Enzo, aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera di Parma;

Mazzoni dott.ssa Maria Patrizia, aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera di Parma;

Villani dott. Luigi Giuseppe, aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera di Parma;

Contini dott. Sandro, ricercatore universitario confermato dell'istituto di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'Università degli studi di Parma - azienda ospedaliera di Parma;

Bonati dott. Luigi, ricercatore universitario confermato dell'istituto di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'Università degli studi di Parma - azienda ospedaliera di Parma;

Casoni dott. Paolo, ricercatore universitario confermato dell'istituto di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'Università degli studi di Parma - azienda ospedaliera di Parma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di omoinnesti vascolari.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Parma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1868

DECRETO 25 febbraio 1997.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera senese ad espletare le attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera senese in data 28 giugno 1996 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera senese;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 6 febbraio 1997, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera senese è autorizzata ad espletare attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite presso le sale operatorie A e B del lotto I, piano VI, e della piastra operatoria del lotto II, piano 2S, della clinica dermosifilopatica dell'azienda ospedaliera senese.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Andreassi prof. Lucio, direttore dell'istituto di clinica dermatologica dell'Università degli studi di Siena - azienda ospedaliera senese;

D'Aniello prof. Carlo, professore associato chirurgia plastica e ricostruttiva dell'Università degli studi di Siena - azienda ospedaliera senese;

Biagioli dott. Maurizio, aiuto presso la clinica dermatologica azienda ospedaliera senese;

Castelli dott. Antonio, assistente presso la clinica dermatologica azienda ospedaliera senese.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cute.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera senese è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1869

DECRETO 4 marzo 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur und Medizinischer Bademeister» conseguito in Germania dal sig. Cromm Norbert;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 7 novembre 1996;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur und Medizinischer Bademeister» conseguito in Germania in data 1° ottobre 1976 dal sig. Cromm Norbert, nato a Hamburg (Germania) il 22 giugno 1943, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1866

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 febbraio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, in Viterbo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n.356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo;

Vista la delibera del 12 ottobre 1996 con la quale l'assemblea del predetto ente ha approvato le modifiche degli articoli 1, 6 e 21 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 6 e 21 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 1.

Comma 1.

L'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, *denominato «Fondazione Carivit»*, è un ente a base associativa che trae origine dall'atto costitutivo del 1° settembre 1854 ... *(omissis)*.

(Omissis)

Art. 6.

(Omissis)

Comma 2.

Esso si incrementa per effetto di:

accantonamenti a riserva di qualunque specie *laddove necessari per mantenere l'integrità economica del patrimonio;*

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio.

Comma 3.

L'Ente impiega il proprio patrimonio secondo criteri di economicità e destina i relativi proventi al conseguimento dei propri scopi.

Art. 21.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione è formato da nove componenti, eletti ai sensi dell'art. *18*, punto 3.

(Omissis)

97A1864

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 gennaio 1997.

Rideterminazione della misura dell'importo base dei diritti aeroportuali per il 1997.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, nonché dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1993, con cui sono stati determinati gli importi dei diritti aeroportuali, di cui alla predetta legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, applicati nell'anno 1994;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che per lo stesso anno 1994 ha elevato del 10 per cento la misura dei diritti aeroportuali per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, che ha aumentato del 5 per cento, rispetto all'importo applicato per l'anno 1994, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dispone l'aumento annuale dei predetti diritti aeroportuali nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria;

Considerato che il predetto documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999 determina nel 2,5 per cento il valore obiettivo del tasso di inflazione per l'anno 1997;

Considerato che, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 10 dell'art. 10 della citata legge n. 537 del 1993, come sostituito dal comma 189 dell'art. 2 della citata legge n. 662 del 1996, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con atto ricognitivo, determina l'importo dei diritti aeroportuali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1997 l'importo base dei diritti aeroportuali, come determinato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è aumentato del 2,5%, pari al tasso di inflazione programmata per il corrente anno.

Art. 2.

I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, sono elevati come segue:

1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale: L. 3.422 (3.339 importo base; 83 aumento del 2,5 per cento) per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; L. 4.272 (4.168 importo base; 104 aumento del 2,5 per cento) per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica: L. 1.259 (1.228 importo base; 31 aumento del 2,5 per cento) per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; L. 1.899 (1.853 importo base; 46 aumento del 2,5 per cento) per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

Art. 3.

Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, è elevato a L. 129 (126 importo base; 3 aumento del 2,5 per cento) per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.

Art. 4.

Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1975, n. 324, e successive modificazioni, è elevato a L. 15.154 (14.784 importo base; 370 aumento del 2,5 per cento).

Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli interni, previsto dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1991, n. 316, è elevato a L. 5.919 (5.775 importo base; 144 aumento del 2,5 per cento).

Art. 5.

Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1997

Il Ministro: BURLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1997
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 76

97A1872

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in vigore del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Palermo, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Palermo, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A1865

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 gennaio 1997.

Impegno per l'esercizio 1997, della somma complessiva di L. 52.490.815.000 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, ai sensi della legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 3, comma 1.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, con il quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui al citato art. 9 della legge n. 281/1970, è costituito da una quota fissa e da una quota variabile;

Considerato che la medesima disposizione precisa che la quota fissa è pari a quella assegnata nell'anno 1990;

Considerato che le disposizioni recate dal richiamato art. 3 della legge n. 158/1990 consentono di procedere, a decorrere dall'anno 1991, all'assegnazione delle somme relative alla quota fissa del Fondo regionale mediante impegno dei medesimi importi stabiliti nel 1990;

Vista la delibera CIPE 28 giugno 1990 di assegnazione nell'anno 1990 delle somme relative al Fondo ex art. 9 della legge n. 281/1970;

Visto l'art. 3, comma 1 della legge n. 549/1995, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996

cessano i finanziamenti a favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella *B* allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281, e art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, legge 14 giugno 1990, n. 158;

Vista la legge di bilancio n. 664 del 23 dicembre 1996, per il 1997, che tra l'altro, comprende lo stanziamento della somma di lire 4.651.000.000 relativa alla quota fissa, autorizzata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della sopracitata legge n. 158/1990 a titolo di limiti d'impegno destinati a contributi per interessi su mutui per gli ospedali civili e psichiatrici;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 669 del 31 dicembre 1996, il quale consente di impegnare le annualità relative ai limiti d'impegno;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di lire 4.651.000.000 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 4.651.000.000, a valere sul Fondo 1997, ex art. 9 della legge n. 281/1970, a titolo di limite d'impegno, annualità 1997, destinate a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/1965, è impegnata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Provincia autonoma di Trento	424.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	411.000.000
Valle d'Aosta	134.000.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000.000
Sicilia	2.797.000.000
Sardegna	323.000.000
Totale	4.651.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento delle quote di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere di previsione di lire 4.651.000.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A1874

DECRETO 29 gennaio 1997.

Impegno per l'esercizio 1997, della somma complessiva di L. 4.651.000.000 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 - parcheggi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1978, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 158/90, con il quale, viene stabilito che, a decorrere dell'anno 1991, il sopracitato Fondo è costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata per l'esercizio 1990, e da una quota variabile determinata con legge finanziaria comprendente gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi in particolare gli articoli 3 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per la generalità dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 537/1993 — recante interventi correttivi di finanza pubblica — il quale stabilisce, fra, l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, *ex lege* 24 marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti confluiscono, dal 1° gennaio 1994, previa riduzione del 15 per cento, nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 158/1990;

Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il quale viene stabilito che la Conferenza Stato-regione indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel Fondo regionale di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 664 del 23 dicembre 1996, per il 1997;

Visti i criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le allegate tabelle 1) e 3), rispettivamente, relative alle quote da devolvere per le finalità di cui agli articoli 3 e 6 dell'*ex lege* n. 122/1989;

Visto, in particolare, il punto 5) dei sopracitati criteri direttivi il quale stabilisce che le delibere di approvazione dei programmi regionali costituiscono titolo necessario per il trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il residuo limite di stanziamento di competenza;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 — recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica — il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a

statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella *B* allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'art. 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni (confluenze);

Vista la nota n. 200/556/1.9.30 del 16 febbraio 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si comunica il venir meno del congelamento delle quote spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse a contributo indicate nelle sopracitate tabelle 1) e 3) dei criteri direttivi, con eccezione della regione Friuli-Venezia Giulia per la quale si è tenuto conto della deliberà regionale di rimodulazione del programma di cui alla nota 1550 C.5.1.1 del 7 luglio 1995 della Conferenza Stato-regioni;

Visti l'art. 5, comma 3, della legge n. 386/1989 e l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 263/1992, i quali stabiliscono che per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle province autonome di Trento e Bolzano a valere su leggi di settore «si prescinde da qualunque adempimento previsto» dalle leggi stesse, anche se le disposizioni non sono espressamente richiamate, pertanto si autorizza il trasferimento delle intere quote spettanti;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 669 del 31 dicembre 1996, il quale consente di impegnare le annualità relative ai limiti d'impegno;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 52.490.815.000, relativa allo stanziamento 1997, è impegnata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

(Importi in lire)

Regioni	Spettanze art. 3	Spettanze art. 6	Totale
Valle d'Aosta	804.610.000		804.610.000
Provincia autonoma di Trento	1.490.900.000	—	1.490.900.000
Friuli-Venezia Giulia	3.184.610.000	2.975.000.000	6.159.610.000
Sicilia	8.545.305.000	24.480.000.000	33.025.305.000
Sardegna	3.570.000.000	5.780.000.000	9.350.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	1.660.390.000	—	1.660.390.000
Totale	19.255.815.000	33.235.000.000	52.490.815.000

Art. 2.

Relativamente agli impegni di cui al precedente art. 1 è autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni	Spettanze art. 3	Spettanze art. 6	Totale
Provincia autonoma di Bolzano	1.660.390.000	—	1.660.390.000
Friuli-Venezia Giulia	2.810.000.000	2.851.800.000	5.661.800.000
Sardegna	2.129.200.000	2.733.900.000	4.863.100.000
Sicilia	4.622.400.000	19.647.200.000	24.269.600.000
Provincia autonoma di Trento	1.490.900.000	—	1.490.900.000
Valle d'Aosta	804.610.000	—	804.610.000
Totale	13.517.500.000	25.232.900.000	38.750.400.000

Art. 3.

L'onere, relativo agli impegni assunti con l'art. 1 ed alle autorizzazioni al versamento di cui all'art. 2 del presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A1873

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 ottobre 1996.

Ulteriore ripartizione, per l'anno 1996, delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, il «Fondo per l'occupazione»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510;

Visto l'art. 1, comma 22, che ha incrementato di lire 350 miliardi il Fondo per l'occupazione per l'anno 1996;

Visto l'art. 1, comma 20, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, secondo il quale le risorse del Fondo per l'occupazione preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, sono ripartite nella misura del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, che riserva una quota pari a lire 30 miliardi del Fondo per l'occupazione per le finalità previste dal comma medesimo;

Visti i precedenti decreti ministeriali di ripartizione delle disponibilità finanziarie del «Fondo per l'occupazione» del 6 maggio 1996 e del 27 giugno 1996;

Considerato che occorre procedere alla ripartizione della ulteriore disponibilità finanziaria di lire 350 miliardi a carico del «Fondo per l'occupazione»;

Tenuto conto che la relativa spesa graverà sul capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1996;

Decreta:

Per quanto in premessa indicato, la disponibilità di L. 350.000.000.000 è ripartita nel modo seguente:

lire 30 miliardi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi previsti dall'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510;

lire 96 miliardi per la copertura degli connessi all'attivazione di lavori socialmente utili per i progetti interregionali approvati dalla commissione centrale per l'impiego;

lire 224 miliardi per gli oneri connessi all'attuazione dei progetti regionali di lavori socialmente utili approvati nel 1996 da ripartire a livello regionale secondo la tabella allegata al presente decreto e di cui ne forma parte integrante.

L'importo di lire 320 miliardi sarà versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvederà ai relativi pagamenti dei sussidi previsti ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei soggetti utilizzati nei progetti regionali e interregionali di lavori socialmente utili.

Roma, 25 ottobre 1996

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

Regioni	Quota fondo occupazione
Valle d'Aosta	105.700.000
Piemonte	9.826.400.000
Lombardia	4.254.500.000
Liguria	4.533.600.000
Trentino-Alto Adige	5.600.000
Veneto	2.013.100.000
Friuli-Venezia Giulia	752.900.000
Emilia-Romagna	1.456.600.000
Toscana	5.270.100.000
Umbria	3.769.200.000
Marche	1.938.400.000
Lazio	27.888.900.000
Abruzzo	8.331.300.000
Molise	1.662.600.000
Campania	51.746.400.000
Puglia	33.680.400.000
Basilicata	5.608.700.000
Calabria	20.037.000.000
Sicilia	24.484.600.000
Sardegna	16.634.000.000
Totale	224.000.000.000

97A1870

DECRETO 24 dicembre 1996.

Rettifica ai decreti ministeriali 6 maggio 1996 e 27 giugno 1996 recanti: «Ulteriore ripartizione, per l'anno 1996, delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione».

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, il «Fondo per l'occupazione»;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1996 relativo alla ripartizione, per l'anno 1996, delle risorse finanziarie a carico del «Fondo per l'occupazione»;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1996 relativo alla ulteriore ripartizione per l'anno 1996, delle risorse finanziarie a carico del «Fondo per l'occupazione»;

Visto l'art. 1, comma 22, della legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha ulteriormente incrementato di lire 50 miliardi il «Fondo per l'occupazione»;

Visto l'art. 1, comma 20, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 9, comma 25, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629;

Considerato che occorre apportare delle rettifiche al decreto ministeriale 6 maggio 1996 e al decreto ministeriale 27 giugno 1996 per le quote previste a carico del «Fondo per l'occupazione» non utilizzate nell'esercizio finanziario 1996 riferite all'art. 1 della legge 19 luglio 1993, n. 236, così come riformulato dall'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 — all'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451 — all'art. 9-*bis*, comma 9, della legge 28 novembre 1996, n. 608, all'art. 7 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 6, comma 7, della legge 28 novembre 1996, n. 608 — all'art. 14, comma 7, della legge 19 luglio 1994, n. 451, pari rispettivamente a 104 miliardi, 30 miliardi, 500 milioni, 10.414.651.000 e 2 miliardi;

Considerato che a seguito della suddetta rettifica a somma di L. 146.914.651.000 potrà essere destinata alla copertura di oneri derivanti da altre voci di spesa;

Considerato che l'art. 1, comma 22, della legge 28 novembre 1996, n. 608, ha incrementato di ulteriori 50 miliardi il «Fondo per l'occupazione»;

Vista la nota n. 111029 del 16 dicembre 1996 della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XI;

Vista la nota n. 173952 del 19 dicembre 1996 della Direzione generale del personale - Divisione VI, relativa alla disponibilità sul capitolo 1176 del «Fondo per l'occupazione»;

Considerato che la disponibilità residua complessiva non impegnata sul «Fondo per l'occupazione» ammonta a L. 247.806.978.725;

Considerata la necessità di destinare un'ulteriore quota del «Fondo per l'occupazione» per l'occupazione di benefici destinati ai datori di lavoro acquirenti d'imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 25, della legge 26 novembre 1996, n. 608, in considerazione del maggior bisogno;

Tenuto conto che la relativa spesa graverà sul capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1996;

Decreta:

Art. 1.

La rettifica al decreto ministeriale 6 maggio 1996 e al decreto ministeriale 27 giugno 1996 come indicato nelle premesse.

Art. 2.

La disponibilità di L. 247.806.978.725 sul «Fondo per l'occupazione» è ripartita nel modo seguente:

lire 5 miliardi, per gli oneri relativi al differimento dei termini in materia di adempimenti contributivi nel settore agricolo, previsti dall'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629;

lire 17.500.000.000 per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi previsti dall'art. 6, comma 17-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236;

lire 1.100.000.000 per trattamenti previsti dall'art. 5, comma 9, legge 19 luglio 1993, n. 236;

lire 33.270.000.000 per la copertura degli oneri connessi all'attivazione di lavori socialmente utili per i progetti interregionali approvati dalla Commissione centrale per l'impiego;

lire 77.630.000.000 per gli oneri connessi all'attuazione dei progetti regionali dei lavori socialmente utili approvati nel 1996 da ripartire a livello regionale secondo la tabella allegata al presente decreto e di cui ne forma parte integrante;

lire 63.306.978.725 da destinare alla erogazione dei benefici previsti dall'art. 4, comma 25, della legge 28 novembre 1996;

lire 5 miliardi per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazionedegli interventi previsti all'art. 9, comma 25, lettera *a)*, legge 28 novembre 1996, n. 608, da destinare ai lavoratori impegnati nella regione Sardegna;

lire 20 miliardi per i trattamenti di integrazione salariale previsti all'art. 9, comma 25, lettera *b)*, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

lire 5 miliardi per i trattamenti di integrazione straordinaria previsti dall'art. 9, comma 25, lettera *c)*, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

lire 20 miliardi da destinare ai contratti di solidarietà in applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 25, lettera *d)*, della legge 28 novembre 1996.

L'importo di L. 77.630.000.000 e 33.270.000.000 (L. 110.900.000.000) sarà versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvederà ai relativi pagamenti dei sussidi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei soggetti utilizzati nei progetti regionali e interregionali di lavori socialmente utili.

Roma, 24 dicembre 1996

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

ULTERIORE RIPARTIZIONE REGIONALE
FONDO PER L'OCCUPAZIONE - ANNO 1996

Regioni	Ripartizione fondo
Valle d'Aosta	39.000.000
Piemonte	1.879.000.000
Lombardia	427.000.000
Liguria	1.071.000.000
Trentino-Alto Adige	—
Veneto	481.000.000
Friuli-Venezia Giulia	179.000.000
Emilia-Romagna	342.000.000
Toscana	1.250.000.000
Umbria	986.000.000
Marche	1.227.000.000
Lazio	6.613.000.000
Abruzzo	3.711.000.000
Molise	311.000.000
Campania	21.006.000.000
Puglia	20.323.000.000
Basilicata	1.622.000.000
Calabria	4.922.000.000
Sicilia	5.799.000.000
Sardegna	5.442.000.000
Totale	77.630.000.000

97A1871

DECRETO 25 febbraio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gaia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 20 dicembre 1994, e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Gaia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Gaia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Capruzzi, in data 27 giugno 1989, rep. n. 389, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Fabrizio Lamontanara, nato a Bari il 30 settembre 1968, ed ivi residente, in via G. Amendola, 205/L, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1825

DECRETO 25 febbraio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edificatrice Giop - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Agliana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 23 dicembre 1995 con la quale il tribunale di Pistoia ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edificatrice Giop - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Agliana (Pistoia);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edificatrice Giop - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Agliana (Pistoia), costituita per rogito notaio Giovanni Cirri, in data 8 aprile 1980, rep. n. 10945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Andrea Abbri, nato a Pistoia il 2 febbraio 1965, con studio in via Cavour n. 6, Pistoia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1826

DECRETO 25 febbraio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nepa etrusca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 26 settembre 1996 con la quale il tribunale di Roma, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Nepa etrusca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Nepa etrusca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Pier Felice Ostini, in data 18 novembre 1976, rep. 1953, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Cesare Mingo, nato a Castelplanio (Ancona) il 29 agosto 1923 e residente in Roma, via Duccio di Boninsegna, 76, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1827

DECRETO 25 febbraio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa artigiana «A.R.T. Coop. S.r.l. - Artigianato, restauro, tutela dei beni culturali - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Policoro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 maggio 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa artigiana «A.R.T. Coop. S.r.l. - Artigianato, restauro, tutela dei beni culturali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Policoro (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa artigiana «A.R.T. Coop. S.r.l. - Artigianato, restauro, tutela dei beni culturali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Policoro (Matera), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Lacanna, in data 30 settembre 1985, rep. n. 25357, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Veronico Antonio, nato a Venosa (Potenza), il 2 maggio 1968 e residente in Bari alla via Papa Innocenzo XII, 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1828

DECRETO 25 febbraio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola zootecnica «Ofantina a r.l.», in Lavello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 giugno 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola zootecnica «Ofantina a r.l.», in liquidazione, con sede in Lavello (Potenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola zootecnica «Ofantina a r.l.», in liquidazione, con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Mauro Catarinella, in data 25 luglio 1970, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Carretta Eligio, nato a Lavello (Potenza), il 20 gennaio 1950 ed ivi residente in via Micaeli, 84, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 25 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1829

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giungo 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994, con il quale sono individuati i nuovi settori scientifico-disciplinaridegli insegnamenti universitari e il decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1994 integrativo del predetto;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 15 maggio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

L'art. 410 del titolo XXIII, relativo al corso di diploma universitario in produzioni vegetali (Orientamento: tecnica vivaistica ortoflorofrutticola) - Sede di Foggia, è soppresso e sostituito nella parte relativa ai seguenti sottoarticoli:

Art. 4.

Il contenuto della lettera *b)* viene così riscritto:

«*b)* stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico;».

Art. 6.

Le parole «raggruppamenti disciplinari», dove presenti, vengono sostituite con le seguenti «settori scientifico-disciplinari».

I raggruppamenti indicati nelle aree disciplinari vengono sostituiti dai seguenti settori scientifico-disciplinari:

Area 1 - Matematica (100 ore): A02A; A02B; A04A; A04B; K05A; S01A; S01B.

Area 2 - Fisica (50 ore): B01A.

Area 3 - Chimica (100 ore): C01A; C02X; C03X; C05X; G07A; G07B.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore): E01E; E04B; E05A; G07A; G07B; G08A; G08B.

Area 5 - Biologia generale e applicata (100 ore): E01A; E01B; E01C; E01D; E01E; E02C; E03A; E11X; E04B; E05A; G02A; G02B; G02C; G04X.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore): G01X; P01A.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (150 ore): G02A; G02B; G02C.

Area 8 - Genetica agraria (50 ore): G04X.

Area 9 - Difesa delle colture (50 ore): G06A; G06B.

Area 10 - Chimica agraria (50 ore): G07A; G07B.

Area 11 - Microbiologia applicata (50 ore): G08A; G08B.

Area 12 - Ingegneria agraria (50 ore): G05A; G05B; G05C.

Area 13 - Fisiologia dei materiali di propagazione (100 ore): E01A; E01B; E01C; E01D; E01E; G02B; G02C; G03A; G07A; G07B.

Area 14 - Propagazione (200 ore): E01A; E01B; E01C; E01D; E01E; G02B; G02C; G04X.

Area 15 - Tecnica vivaistica (250 ore): G02A; G02B; G02C; G03A.

Area 16 - Aspetti fitosanitari del vivaismo (50 ore): G06A; G06B.

Area 17 - Ambienti protetti e meccanizzazione vivaistica (50 ore): G02C; G05B; G05C.

Area 18 - Marketing e legislazione vivaistica (50 ore): G01X; N03X; N04X.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 30 ottobre 1996

Il rettore

97A1727

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 17 febbraio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, riguardante l'ordinamento degli studi del corso di laurea in informatica e del diploma universitario in informatica;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 dicembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, per le parti riguardanti il corso di laurea in informatica e il diploma universitario in informatica, è ulteriormente modificato secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 2.

Nell'art. 106, nella parte relativa al primo anno del biennio propedeutico, alle parole «laboratorio di informatica I (due unità didattiche), area disciplinare: informatica» sono sostituite le seguenti: «laboratorio di informatica I (una unità didattica) e laboratorio di informatica II (una unità didattica), area disciplinare: informatica», e alle parole «L'insegnamento di laboratorio di informatica I è coordinato con quello di algoritmi e strutture dati I e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente e danno luogo ad un unico voto» sono sostituite le seguenti: «L'insegnamento di laboratorio di informatica I e coordinato con quello di programmazione I, l'insegnamento di laboratorio di informatica II è coordinato con quello di algoritmi e strutture dati I. Le prove di esame dei corsi coordinati sono svolte congiuntamente e danno luogo ad un unico voto».

Art. 3.

Nell'art. 106, nella parte relativa al secondo anno del biennio propedeutico, alle parole «laboratorio di informatica II (due unità didattiche), area disciplinare: informatica» sono sostituite le seguenti: «laboratorio di informatica III (una unità didattica) e laboratorio di informatica IV (una unità didattica), area disciplinare: informatica», e alle parole «L'insegnamento di laboratorio di informatica II è coordinato con quello di sistemi operativi I e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente e danno luogo ad un unico voto» sono sostituite le seguenti: «L'insegnamento di laboratorio di informatica III è coordinato con quello di architetture degli elaboratori I, l'insegnamento di laboratori di informatica IV è coordinato con quello di sistemi operativi I. Le prove di esame dei corsi coordinati sono svolte congiuntamente e danno luogo ad un unico voto».

Art. 4.

Nell'art. 106, nella parte relativa al triennio di applicazione, alle parole:

«algoritmi e strutture dati II (due unità didattiche), area disciplinare: informatica;

metodi formali dell'informatica (due unità didattiche), area disciplinare: informatica;

architettura degli elaboratori II (due unità didattiche), area disciplinare: informatica;

analisi numerica (due unità didattiche), area disciplinare: matematica (sottoarea: analisi numerica);

calcolo delle probabilità (una unità didattica), area disciplinare: matematica (sottoarea: calcolo delle probabilità);

programmazione matematica (una unità didattica), area disciplinare: matematica (sottoarea: ricerca operativa);»;

sono sostituite le seguenti:

«linguaggi di programmazione: linguaggi formali e compilatori (una unità didattica), area disciplinare: informatica;

basi di dati e sistemi informativi I (una unità didattica), area disciplinare: informatica;

ingegneria del software I (una unità didattica), area disciplinare: informatica;

architettura dei sistemi di elaborazione II: architetture parallele e distribuite (una unità didattica), area disciplinare: informatica;

fondamenti dell'informatica: semantica (una unità didattica), area disciplinare: informatica;

fondamenti dell'informatica: calcolabilità e complessità (una unità didattica), area disciplinare: informatica;

analisi numerica (due unità didattiche), area disciplinare: matematica (sottoarea: analisi numerica);

calcolo delle probabilità (una unità didattica), area disciplinare: matematica (sottoarea: calcolo delle probabilità);

programmazione matematica I (una unità didattica), area disciplinare: matematica (sottoarea: ricerca operativa);».

Art. 5.

Nell'art. 108, nella parte relativa al primo anno del biennio propedeutico, alle parole «laboratorio di informatica I (due unità didattiche), area disciplinare: informatica» sono sostituite le seguenti: «laboratorio di informatica I (una unità didattica) e laboratorio di informatica II (una unità didattica), area disciplinare: informatica».

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 17 febbraio 1997

Il rettore

97A1728

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 10 febbraio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 1996, n. 101) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in traduzione e interpretazione;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 226 al n. 237 compreso, norme transitorie incluse, relativi alla scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione:

SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTORI

CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE E IN INTERPRETAZIONE

Art. 226. — Ammissione al corso di laurea.

Titoli e iscrizioni - I titoli di ammissione al corso di laurea in traduzione e in interpretazione e le iscrizioni sono stabiliti in base alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari e vengono indicati nel manifesto annuale.

L'esame di ammissione al primo anno - L'accesso al corso di laurea è condizionato dal superamento di un esame di ammissione al primo anno, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 102 del 6 marzo 1978 e ai successivi paragrafi dello stesso articolo, il quale accerta l'idoneità dei candidati al corso di laurea in traduzione e in interpretazione, ossia accerta che il livello di competenza linguistica dello studente nella lingua base di iscrizione e nella prima lingua straniera sia tale da poter seguire con profitto i corsi previsti nel piano di studio.

Il consiglio della SSLMIT nomina annualmente una apposita commissione per l'esame di ammissione al primo anno, composta da un presidente, un vicepresidente e una sottocommissione di non meno di tre membri effettivi per ciascuna prima lingua straniera attivata nel piano di studi. La sottocommissione di norma è composta dal docente di lingua, dal docente di traduzione verso la prima lingua straniera e dal docente di traduzione verso la lingua base di iscrizione. Alla delibera finale della commissione partecipano il presidente, il vicepresidente e un rappresentante di ciascuna sottocommissione.

Le modalità dell'esame di ammissione vengono stabilite annualmente dal consiglio della SSLMIT e consistono in almeno 1) un test di competenza linguistica nella prima

lingua straniera; 2) un test di traduzione dalla prima lingua straniera verso la lingua base di iscrizione e 3) un test di traduzione dalla lingua base di iscrizione verso la prima lingua straniera e/o altra forma di accertamento ritenuta opportuna per la valutazione dell'idoneità dei candidati. Le modalità di iscrizione all'esame di ammissione vengono indicate con apposito bando emesso dalla stessa SSLMIT, il cui termine è fissato annualmente dal consiglio della scuola.

I candidati dichiarati idonei in base all'esame di ammissione possono immatricolarsi anche nell'anno accademico successivo.

Trasferimenti e riconoscimenti - Al fine del proseguimento degli studi, il corso di laurea in traduzione e in interpretazione, secondo quanto previsto dalla tabella IX-*quinquies* (decreto ministeriale del 2 ottobre 1995), è dichiarato affine ai diplomi e ai corsi di laurea delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere e scienza della formazione (ex magistero).

Nell'ambito dei corsi affini, e comunque previo superamento dell'esame di ammissione al primo anno, il consiglio della SSLMIT potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo in altra università italiana e straniera, tenuto conto della validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione specifica del corso di studio al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Per tale trasferimento il consiglio della SSLMIT determinerà le modalità d'iscrizione ai diversi anni di corso.

Per quanto concerne i trasferimenti nell'ambito della CIUTI, hanno l'esonero dall'esame di ammissione gli studenti che abbiano già superato analogo accertamento d'idoneità nella scuola di provenienza e il consiglio della SSLMIT determinerà automaticamente le modalità d'iscrizione ai diversi anni di corso.

Esame di ammissione al biennio di specializzazione - Hanno accesso al biennio di specializzazione, al fine del proseguimento degli studi, i laureati e diplomati provenienti da corsi affini (di cui al paragrafo precedente) previo esame di ammissione al terzo anno, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 6 marzo 1978, il quale provvede all'accertamento dell'idoneità dei laureati e diplomati al biennio di specializzazione in traduzione e in interpretazione, ossia accerta che il livello di competenza linguistica dello studente nella lingua base di iscrizione e nella prima lingua straniera e nella seconda lingua straniera sia tale da poter seguire con profitto i corsi previsti.

Il consiglio della SSLMIT nomina un'apposita commissione per l'esame di ammissione al terzo anno composta da un presidente, un vicepresidente e una sottocommissione di non meno di tre membri effettivi per la prima lingua straniera e una seconda sottocommissione per la seconda lingua straniera dei candidati che hanno presentato domanda. La sottocommissione di norma è composta dal docente di lingua, dal docente di traduzione verso la lingua straniera e dal docente di traduzione verso la lingua base di iscrizione. Alla delibera finale della commissione partecipano il presidente, il vicepresidente e un rappresentante di ciascuna sottocommissione.

Le modalità dell'esame di ammissione al terzo anno vengono stabilite annualmente dal consiglio della SSLMIT e di norma consistono in 1) una o più prove di prima lingua straniera; 2) una o più prove di seconda lingua straniera; 3) un test di traduzione dalla prima lingua straniera verso la lingua base di iscrizione; 4) un test di traduzione dalla lingua base di iscrizione verso la prima lingua straniera; 5) un test di traduzione dalla seconda lingua straniera verso la lingua base di iscrizione e 6) un test di traduzione dalla lingua base di iscrizione verso la seconda lingua straniera.

Le modalità di iscrizione all'esame di ammissione al terzo anno vengono indicate con apposito bando emesso dalla stessa SSLMIT, il cui termine è fissato annualmente dal consiglio della scuola.

I candidati dichiarati idonei in base all'esame di ammissione possono immatricolarsi anche nell'anno accademico successivo.

Art. 227. — Articolazione degli insegnamenti.

Premessa - Il corso di laurea in traduzione e in interpretazione si articola in due bienni: il primo comune a tutti gli studenti comprende 14 annualità, mentre il secondo biennio di specializzazione, che si articola in due indirizzi (traduzione - interpretazione), comprende 18 annualità. Il corso ufficiale di insegnamento si basa sull'unità di misura che è l'annualità e il docente ufficiale della materia garantisce la validità didattico-formativa e propedeutica di tale unità con l'impegno previsto dalla normativa vigente.

Secondo gli indirizzi attivati, il consiglio della SSLMIT individuerà *curricula* didattici specifici, sulla base di criteri di coerenza e funzionalità, tenuto conto delle risorse umane e del mercato del lavoro. Lo studente ha comunque facoltà di proporre un percorso formativo individuale, sempre all'interno del piano di studio.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, e allo scopo di utilizzare esperienze e professionalità multidisciplinari, nella predisposizione dei *curricula* il consiglio della SSLMIT può prevedere moduli didattici quali corsi, seminari ed esercitazioni interdisciplinari, il *teamteaching*, corsi intensivi, quotandoli in frazioni di annualità.

Lingue straniere - Le lingue straniere di studio sono almeno due: una prima e una seconda lingua straniera. Allo studente può essere concesso di seguire un'ulteriore o più lingue straniere con *curriculum* determinato dal consiglio della scuola. Esse sono sovrannumerarie, e risultano sulle attestazioni di studio. Qualora lo studente ne completi il *curriculum*, esse vengono menzionate sul diploma di laurea.

Al momento della redazione del presente ordinamento, sono attivate le seguenti lingue:

inglese, francese, tedesco, italiano come lingue base d'iscrizione e prime lingue;

inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, sloveno, serbo-croato, olandese, portoghese, cinese come seconde lingue straniere; ulteriori lingue possono essere scelte fra le seconde lingue attivate.

Compatibilmente con le risorse disponibili e in considerazione degli sbocchi professionali dei laureati, il consiglio della scuola può:

attivare l'insegnamento di altre lingue:

rideterminare quali lingue vengono attivate come prima, seconda, lingua base d'iscrizione o lingua aggiuntiva.

Biennio comune - Il biennio comune comprende le seguenti 14 annualità:

I Anno - 6 esami:

1. Prima lingua;
2. Seconda lingua;
3. Traduzione in italiano dalla prima lingua (*);
4. Traduzione in italiano dalla seconda lingua;
5. Linguistica generale;
6. Filologia della prima lingua o disciplina affine.

II Anno - 8 esami:

1. Prima lingua;
2. Seconda lingua;
3. Traduzione dall'italiano nella prima lingua (*);
4. Traduzione dall'italiano nella seconda lingua;
5. Filologia della seconda lingua o disciplina affine;
6. Etnolinguistica, sociolinguistica o disciplina affine;
7. Interpretazione di trattativa tra l'italiano e la prima lingua straniera (*);
8. Opzionale.

(*) Nel caso di studenti iscritti al corso di italiano prima lingua, al posto di lingua italiana leggasi lingua base di iscrizione.

Biennio di specializzazione - Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:

Traduzione;

Interpretazione di conferenza.

Nell'ambito della programmazione, la SSLMIT può istituire ulteriori indirizzi basati sugli insegnamenti già attivati, secondo le proprie specifiche esigenze e tenuto conto del mercato di lavoro e delle risorse disponibili.

Gli indirizzi attivati comprendono le seguenti 18 annualità:

III Anno - 9 esami:

1. Lingua e linguistica della prima lingua;
2. Lingua e linguistica della seconda lingua;
3. Lingua e linguistica della lingua base.

Corso di specializzazione in traduzione

4. Traduzione specializzata in italiano dalla prima lingua (*);
5. Traduzione specializzata in italiano dalla seconda lingua;
6. Letteratura della prima lingua;
7. Letteratura della seconda lingua;
8. Letteratura della lingua base;
9. Opzionale.

Corso di specializzazione in interpretazione di conferenza

4. Interpretazione consecutiva in italiano dalla prima lingua (*);
5. Interpretazione consecutiva dall'italiano nella prima lingua (*);
6. Interpretazione consecutiva in italiano dalla seconda lingua;
7. Opzionale;
8. Opzionale;
9. Opzionale.

IV Anno - 9 esami:

1. Lingua e linguistica della prima lingua;
2. Lingua e linguistica della seconda lingua;
3. Lingua e linguistica della lingua base.

Corso di specializzazione in traduzione

4. Traduzione specializzata dall'italiano nella prima lingua (*);
5. Traduzione specializzata dall'italiano nella seconda lingua;
6. Letteratura della prima lingua;
7. Letteratura della seconda lingua;
8. Opzionale;
9. Opzionale.

Corso di specializzazione in interpretazione di conferenza

4. Interpretazione simultanea in italiano dalla prima lingua (*);
5. Interpretazione simultanea dall'italiano nella prima lingua (*);
6. Interpretazione simultanea in italiano dalla seconda lingua;
7. Opzionale;
8. Opzionale;
9. Opzionale.

(*) Nel caso di studenti iscritti al corso di italiano prima lingua, al posto di lingua italiana leggasi lingua base di iscrizione.

Gli esami opzionali hanno la funzione di completare la preparazione culturale e professionale dello studente, orientandola verso un percorso formativo coerente.

La Scuola attiverà annualmente degli insegnamenti opzionali afferenti alle seguenti aree, individuate come principali ai fini degli sbocchi occupazionali degli studenti:

scienze della traduzione e dell'interpretazione;

scienze linguistiche e letterarie;

scienze storiche;

scienze geografiche;

scienze glottodidattiche;

scienze informatiche;

lingue e letterature straniere;

scienze giuridiche;

scienze economiche;

scienze matematiche e naturali;

scienze mediche;

scienze politiche e diplomatiche.

Qualora non sia possibile attivare tali insegnamenti presso la scuola, il consiglio, nel Manifesto degli studi, indicherà quali insegnamenti impartiti presso altre facoltà dell'Ateneo sono consigliati. Lo studente ha comunque facoltà di proporre un percorso formativo individuale, predisponendo un piano di studi da sottoporre all'approvazione del consiglio della scuola.

Art. 228. — Frequenza, esami di profitto e propedeuticità.

Frequenza - Secondo quanto previsto dalle norme vigenti, la frequenza ai singoli corsi ufficiali che compongono il corso di laurea in traduzione e in interpretazione è obbligatoria.

Esami di profitto - Per essere ammesso a sostenere l'esame finale e l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito gli insegnamenti ufficiali, in conformità con quanto stabilito al precedente art. 227, e aver superato i relativi esami.

Nel primo anno di corso, gli studenti stranieri sono tenuti a sostenere una prova scritta di composizione italiana.

Il voto finale dell'esame di profitto è deliberato dalla commissione d'esame, tenuto conto di eventuali prove parziali e intermedie sostenute durante l'anno di corso.

Propedeuticità - Gli esami di 1ª e 2ª lingua straniera 1 e 2 (1° e 2° anno) sono propedeutici agli esami di 1ª e 2ª lingua e linguistica straniera 1 e 2 (3° e 4° anno).

Inoltre, per lo studente che vorrà optare per il corso di specializzazione in traduzione, l'esame di traduzione dalla lingua straniera verso la lingua base d'iscrizione (1° anno) è propedeutico alla traduzione specializzata dalla lingua straniera verso la lingua base d'iscrizione (3° anno). Allo stesso modo, l'esame di traduzione dalla lingua base d'iscrizione verso la lingua straniera (2° anno) è propedeutico alla traduzione specializzata dalla lingua base d'iscrizione verso la lingua straniera (4° anno).

Per il corso di specializzazione in interpretazione, invece, e l'esame di interpretazione di trattativa tra la lingua straniera e la lingua base d'iscrizione che è propedeutico a tutti gli esami di interpretazione del 2° biennio di specializzazione.

Il consiglio della SSLMIT ha comunque facoltà di stabilire annualmente ulteriori propedeuticità ove lo ritenga opportuno.

Art. 229. — L'esame finale.

Dopo aver seguito tutte le annualità prescritte, di cui agli articoli 226 e 227, e superato tutti gli esami di profitto relativi, lo studente deve superare un esame finale, preliminare all'esame di laurea, che consiste in prove di accertamento della competenza linguistica e della preparazione professionale proprie del corso di specializzazione seguito, di cui le modalità ai successivi commi del presente articolo.

Il consiglio della SSLMIT nomina annualmente un'apposita commissione per l'esame finale che consta di un presidente e di almeno quattro membri effettivi i quali, una volta stabilita all'unanimità l'esito positivo della prova, esprimono un giudizio di «ottimo», «buono», «discreto» o «sufficiente». Il giudizio finale espresso dalla commissione, di cui l'ottimo deve essere unanime mentre gli altri vengono stabiliti con la semplice maggioranza dei membri della commissione, è tradotto in un valore numerico nel modo seguente:

ottimo = 4 punti;

buono = 3 punti;

discreto = 2 punti;

sufficiente = 1 punto.

Questo valore numerico è da aggiungere alla media degli esami di profitto espressa in centodecimi prima dell'esame di laurea.

L'esame finale in traduzione - L'esame finale in traduzione consiste in una traduzione specializzata di un numero di battute compreso tra le 9000 e 12000 o l'equivalente per lingue con sistemi di scrittura diverse e, di norma, si svolge dalla prima o dalla seconda lingua straniera verso la lingua base di iscrizione. La traduzione sarà corredata da una presentazione dell'approccio metodologico utilizzato e delle problematiche affrontate. La prova potrà essere integrata da una discussione orale.

Il consiglio della SSLMIT può, a richiesta dello studente, autorizzare la traduzione verso la prima o seconda lingua straniera invece della lingua base di iscrizione, dopo aver sentito il parere della commissione dell'esame finale e del docente ufficiale della traduzione specializzata della lingua straniera richiesta.

L'esame finale in interpretazione - L'esame finale in interpretazione consta di cinque parti che vengono sostenute in un'unica sessione:

interpretazione consecutiva dalla prima lingua straniera verso la lingua base d'iscrizione;

interpretazione consecutiva dalla seconda lingua straniera verso la lingua base d'iscrizione;

interpretazione simultanea dalla prima lingua straniera verso la lingua base d'iscrizione;

interpretazione simultanea dalla seconda lingua straniera verso la lingua base d'iscrizione;

interpretazione consecutiva o simultanea dalla lingua base d'iscrizione verso la prima lingua straniera.

Il consiglio della SSLMIT può, a richiesta dello studente, autorizzare l'interpretazione dalla seconda lingua straniera verso la prima lingua straniera, dopo aver sentito il parere della commissione dell'esame finale e del docente ufficiale dell'interpretazione nella prima lingua straniera richiesta.

Con le stesse modalità gli studenti iscritti al corso di italiano prima lingua straniera possono assere autorizzati a sostenere l'interpretazione dalla seconda lingua straniera verso la lingua base di iscrizione.

Art. 230. — Esame di laurea.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, svolta sotto la guida di un relatore e di un correlatore.

Relatore e correlatore sono, di norma, membri interni della SSLMIT anche se il direttore ha facoltà di nominare un docente esterno come relatore o correlatore qualora le precise competenze in materia di questi manchino all'interno della propria struttura. Sono i due relatori, in quanto membri effettivi della commissione dell'esame di laurea, a proporre il voto finale della laurea espresso in centodecimi, tenuto conto delle risultanze dell'intera carriera universitaria e dell'esame finale e in conformità alle modalità fissate dal consiglio della SSLMIT.

Eventuali secondi correlatori esterni possono essere invitati ad essere presenti alla discussione della tesi di laurea e ad esprimere parere sull'elaborato del candidato, ma non possono essere membri effettivi della commissione dell'esame di laurea né possono proporre un voto finale.

La «lode» viene aggiunta al massimo voto numerico di 110 su 110 con giudizio unanime della Commissione tenuto conto di tutta la carriera di studi del candidato.

Il diploma di laurea menzionerà il corso di specializzazione, la prima e la seconda lingua straniera ed eventuali ulteriori lingue di studio.

Art. 231. — Il manifesto degli studi.

Il consiglio della SSLMIT, nel predisporre annualmente il manifesto degli studi, delibera su quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1991 e, in modo particolare, circa i corsi ufficiali di insegnamento, le denominazioni delle discipline dei corsi con riferimento ai settori scientifico-disciplinari, gli indirizzi attivati, il piano di studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto e le modalità dell'esame finale preliminare alla laurea.

Il consiglio della SSLMIT predispone il manifesto degli studi entro il mese di giugno di modo che esso venga pubblicato e diffuso entro il mese di agosto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 10 febbraio 1997

Il rettore

97A1729

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 4 marzo 1997, n. AIPA/CR/13.

Protocollo d'intesa realizzato, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, con le Società Telecom Italia S.p.a. e STET - Società finanziaria telefonica p.a.

Alle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

e, per conoscenza:

Al Dipartimento per la funzione pubblica

All'Avvocatura generale dello Stato

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

Alla Ragioneria generale dello Stato

Al Provveditorato generale dello Stato

Si dà notizia che, su proposta di questa Autorità, il Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 febbraio 1997 ha sottoscritto con i rappresentanti delle società Telecom Italia S.p.a. e STET - Società finanziaria telefonica p.a., un protocollo d'intesa, in attuazione dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

L'intesa raggiunta assume particolare importanza in relazione al grande progetto della Rete unitaria della pubblica amministrazione, del quale la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1995 ha dettato i principi e le modalità di realizzazione.

Il documento prevede che le parti si impegnano a dare attuazione al protocollo, rispettando puntualmente la vigente normativa (nazionale e comunitaria) in materia di appalti pubblici, di norme tecniche e di standard, nonché le indicazioni contenute nello studio di fattibilità della Rete unitaria, che l'Autorità ha consegnato al Governo il 1° febbraio 1996.

Obiettivo del protocollo è di consentire alle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, di ricevere migliori e più ampie prestazioni, a parità di costi complessivi, attraverso le ottimizzazioni e le efficienze che conseguiranno dall'attuazione dell'intesa, il cui campo di applicazione, in attesa della realizzazione del progetto della Rete unitaria, concerne l'armonizzazione e la razionalizzazione delle reti e dei servizi già in atto delle amministrazioni pubbliche. Si ha ragione di ritenere che dalle attività oggetto del protocollo conseguiranno risultati coerenti con le soluzioni previste dal citato progetto della Rete unitaria e con le esigenze di

interconnessione; tali da rendere non solo non necessari ulteriori, onerosi interventi, ma da favorire un più razionale impiego dei sistemi informativi, riducendo, o eliminando, possibili duplicazioni e sovrapposizioni.

Il protocollo, la cui durata è prevista fino al 31 dicembre 1997, «fatte salve le disposizioni nazionali e comunitarie ... e l'esercizio di eventuali funzioni demandate dalla legge all'Autorità», prevede forme e modalità di collaborazione, che verranno meglio definite da un apposito comitato, il quale dovrà anche garantire l'effettivo rispetto degli impegni che le parti assumeranno.

La collaborazione riguarda i livelli tecnico-operativi della connettività, della interoperabilità e della cooperazione, per i quali il documento individua gli indirizzi e le soluzioni da perseguire.

Le parti si impegnano, tra l'altro, a verificare la possibilità che i contratti delle pubbliche amministrazioni, concernenti le reti ed i relativi servizi attualmente in corso di esecuzione, vengano adeguati, ove necessario, attraverso modalità concertate, avuto riguardo agli standard tecnici utilizzati, nel rispetto sia della richiamata normativa in materia di appalti pubblici (in particolare, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157), sia — è appena il caso di ricordarlo — delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 39/1993. In questo contesto è previsto che le società concessionarie recepiscano i principi tecnici ed architetturali contenuti nello studio di fattibilità della Rete unitaria, adeguando a questi ultimi i rapporti in essere con le pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne le modalità attuative del protocollo, sono previsti i seguenti adempimenti: censimento dei contratti in essere, dei siti interessati, delle soluzioni in uso e delle previsioni di sviluppo; promozione dell'adeguamento e delle modifiche dei contratti in corso; valutazione delle modalità organizzative e tecniche necessarie per rendere disponibili i servizi di interoperabilità e di cooperazione tra amministrazioni.

Sarà cura di queste ultime predisporre, altresì, le eventuali modifiche ai contratti in essere, nonché gli eventuali nuovi contratti che si rendessero necessari per dare attuazione ai propri programmi di informatizzazione, nell'ambito del Piano triennale, in modo da renderli coerenti con i sopra richiamati principi tecnici e architetturali, così concorrendo a determinare le migliori condizioni per l'attuazione delle complesse e articolate procedure di realizzazione della stessa Rete unitaria.

Si invitano, infine, le amministrazioni in indirizzo a valutare responsabilmente le opportunità di collaborazione ed i fattivi contributi che, nell'ambito delle rispettive competenze, potranno offrire in sede di concreta attuazione di quanto previsto dall'intesa di agevolare la migliore riuscita dell'iniziativa appena avviata.

Il presidente: REY

97A1831

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 31 gennaio 1997, n. 60256.

Piano d'azione per la piccola pesca costiera.

Alle organizzazioni cooperative
Federcoopesca - AICP
Lega pesca - UNCI presso Federpesca

e, per conoscenza:

Alle capitanerie di porto

La Commissione europea, con decisione del 18 dicembre 1995, ha approvato, come è noto, un «Piano di azione a sostegno della piccola pesca costiera», gestito da questo Ministero.

Detto piano prevede un finanziamento complessivo di 536.000 ECU (di cui 402.000 ECU a carico della Commissione, 54.000 ECU quale contributo nazionale e 80.000 ECU a carico dei beneficiari), così ripartito:

	Contributo comunitario nazionale c/o regionale	Partecipazione dei beneficiari
Investimenti a bordo delle imbarcazioni	80%	20%
Formazione professionale	100%	

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Commissione europea e su parere unanime del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, reso nella seduta del 22 gennaio scorso, delega l'esecuzione del piano a codeste organizzazioni cooperative. Al riguardo si forniscono le seguenti indicazioni e prescrizioni:

Beneficiari del contributo agli investimenti sono esclusivamente gli armatori o proprietari di m/p di lunghezza fuori tutto inferiore a 9 metri, non abilitate al sistema a strascico, iscritti negli uffici marittimi afferenti alle seguenti località:

Puglia: Lesina;

Campania: Ischia;

Calabria: Crotone, Catanzaro M., Cirò, Cariati, Sant'Angelo Rossano, Corigliano Calabro, Vibo Valentia M., Pizzo Calabro, Maratea, Praia a Mare, Diamante, Belvedere Marittimo, Cetraro, Paola, S. Lucido, Tropea, Nicotera Marina, Scalea.

Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di dispositivi di sicurezza (GPS), verricelli salpareti, contenitori per la conservazione del pesce.

Per dette iniziative, il finanziamento pubblico è pari all'80% dei costi sostenuti.

Il totale dei costi non potrà superare l'importo complessivo di L. 4.000.000, compresa la quota a carico del beneficiario (20%).

Per gli imbarcati delle imbarcazioni che usufruiranno dei benefici di cui al precedente punto, successivamente alla realizzazione degli ammodernamenti, dovrà essere prevista l'organizzazione di una specifica giornata di formazione professionale, finalizzata ad istruirli sull'utilizzo delle nuove attrezzature. Detta formazione dovrà essere svolta da personale qualificato, in aree prossime alle marinerie interessate dall'iniziativa, onde agevolare la partecipazione degli interessati. I relativi costi sono totalmente a carico pubblico e dovrà prevedersi per ciascun discendente il rimborso forfettario per le spese di vitto e trasporto.

Presentazione delle istanze.

Le richieste di contributo dovranno pervenire al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dall'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Questa Direzione generale redigerà l'elenco delle domande pervenute e lo trasmetterà alle organizzazioni cooperative delegate all'esecuzione del piano, per l'ulteriore seguito.

Entro il 31 maggio 1997, previo esame delle richieste da parte di un apposito comitato da istituire dalle organizzazioni cooperative, dovrà essere data a ciascun richiedente comunicazione dell'esito della propria istanza e dell'ordine cronologico alla stessa attribuito.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione delle istanze, il richiedente dovrà procedere alla realizzazione degli investimenti strutturali, dandone comunicazione alle organizzazioni cooperative che dovranno quindi procedere all'organizzazione delle giornate di formazione.

A ciascun imbarcato candidato agli interventi formativi dovrà essere fornita in tempo utile ogni informazione relativa all'organizzazionedei corsi, ivi compresi località, luogo ed ogni altra precisazione necessaria alla riuscita dell'iniziativa. Il rimborso forfettario delle spese di ciascun partecipante dovrà essere erogato agli armatori o proprietari di ciascuna motobarca, i quali si impegneranno a darli ai loro equipaggi ed attesteranno l'avvenuto pagamento attraverso apposito atto notorio da far pervenire all'ufficio istituito dalle organizzazioni cooperative entro il termine ultimo del 30 settembre 1997.

Per poter procedere alla erogazione del finanziamento da parte di questa amministrazione, le organizzazioni cooperative comunicheranno il nominativo del legale rappresentante e provvederanno ad aprire apposito conto bancario ove verranno accreditate le somme relative all'intervento in oggetto.

Il direttore generale
della pesca e dell'acquacoltura
AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 29

97A1875

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo alla dichiarazione rilasciata da parte italiana circa la scelta degli organi della giustizia internazionale in materia di vertenze relative all'applicazione ed alla interpretazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

In conformità all'art. 287 della Convenzione delle N.U. sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, il Governo italiano ha l'onore di dichiarare che, per il regolamento delle vertenze relative all'applicazione ed alla interpretazione della Convenzione così come dell'Accordo adottato il 28 luglio 1994 relativo all'applicazionedella parte XI, sceglie il Tribunale internazionale del diritto del mare e la Corte internazionale di giustizia, senza prevedere alcuna priorità tra l'uno o l'altro.

Con questa dichiarazione a termini dell'art. 287 della Convenzione sul diritto del mare, il Governo italiano vuole confermare la sua fiducia negli organi precostituiti della Giustizia internazionale. Ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 287, l'Italia considera infatti di aver scelto la stessa procedura in relazione a quanto praticato da ogni Stato membro che ha scelto il Tribunale internazionale del diritto del mare ovvero la Corte internazionale di giustizia.

97A1838

Cambio di denominazione del vice consolato onorario in Madras (India)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il vice consolato onorario in Madras (India) assume la denominazione di vice consolato onorario in Chennai.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1997

Il Ministro: DINI

97A1839

Cambio di dipendenza del vice consolato onorario in Porto Principe (Haiti)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il vice consolato onorario in Porto Principe (Haiti), con circoscrizione il territorio della Repubblica di Haiti, è posto alle dirette dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo (Repubblica Dominicana) a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1997

Il Ministro: DINI

97A1840

Modifica circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Tromsö (Norvegia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del vice consolato di II categoria in Tromsö (Norvegia) è così determinata: la regione di Troms, la regione del Finmark e le isole Svalbard.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro: DINI

97A1841

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Alicante (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Daniel Lloret, vice console onorario in Alicante (Spagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il Ministro: DINI

97A1846

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Necochea (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Maria Rosa Pandolfo, vice console onorario in Necochea (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Mar del Plata degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Mar del Plata degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

3) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

4) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Mar del Plata;

5) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1997

Il Ministro: DINI

97A1842

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in St. John's Terranova (Canada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Guido Del Rizzo, agente consolare onorario in St. John's di Terranova (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Montreal degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Montreal delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Montreal dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Montreal degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) effettuazioni delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1997

Il Ministro: DINI

97A1843

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Santo Andrè (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Emilio Alfredo Rigamonti, vice console onorario in Santo Andrè (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, di atti in materia pensionistica;

4) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

6) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1997

Il Ministro: DINI

97A1844

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Liverpool (Gran Bretagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Nunzia Di Cristo in Bertali, console onorario in Liverpool (Gran Bretagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Manchester degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Manchester delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Manchester dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

5) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Manchester;

6) effettuazioni delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1997

Il Ministro: DINI

97A1845

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Gerona (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giorgio Magaldi, vice console onorario in Gerona (Spagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il Ministro: DINI

97A1847

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Palma de Maiorca (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Carlo Montaldo, vice console onorario in Palma de Maiorca (Spagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il Ministro: DINI

97A1848

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Ibiza (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Sandra Beauvais, vice console onorario in Ibiza (Spagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il Ministro: DINI

97A1849

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Tarragona (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Cornelia Trinca, vice console onorario in Tarragona (Spagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il Ministro: DINI

97A1850

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Valenza (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Leonardo Carbone, vice console onorario in Valenza (Spagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il Ministro: DINI

97A1851

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Saragozza (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Carlo Baratto, vice console onorario in Saragozza (Spagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il Ministro: DINI

97A1852

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Cartagena (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Daniel Sarrion, vice console onorario in Cartagena (Spagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il Ministro: DINI

97A1853

Dichiarazioni italiane effettuate ai sensi degli articoli 25 e 46 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

Si riporta qui di seguito, corredato della traduzione non ufficiale in lingua italiana, il testo delle dichiarazioni formulate dall'on. Ministro degli affari esteri concernenti gli articoli 25 e 46 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950:

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Rome, le 4-11-1996

Monsieur,

J'ai l'honneur de déclarer que le Gouvernement italien, conformément à l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme, aux mêmes

conditions déjà indiquées dans sa déclaration du 28 juin 1973, et pour une nouvelle période de trois ans à partir du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1999.

(Lamberto DINI)

Monsieur Daniel TARSCHYS
Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe
STRASBOURG

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Rome, le 4-11-1996

Monsieur,

J'ai l'honneur de déclarer que le Gouvernement italien, conformément à l'article 46 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, reconnaît comme obligatoire de plein droit la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme, aux mêmes conditions déjà indiquées dans sa déclaration du 28 juin 1973, et pour une nouvelle période de trois ans à partir du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1999.

(Lamberto DINI)

Monsieur Daniel TARSCHYS
Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe
STRASBOURG

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, il 4-11-1996

Signor Segretario Generale,

Ho l'onore di dichiarare che il Governo italiano, conformemente all'articolo 25 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, riconosce la competenza della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo secondo le condizioni già indicate nella sua dichiarazione del 28 giugno 1973 e per un ulteriore periodo di tre anni a partire dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1999.

(Lamberto DINI)

Signor Daniel TARSCHYS
Segretario Generale
del Consiglio d'Europa
STRASBURGO

Roma, il 4-11-1996

Signor Segretario Generale,

Ho l'onore di dichiarare che il Governo italiano, conformemente all'articolo 46 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950, riconosce come obbligatoria la giurisdizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo secondo le condizioni già indicate nella sua dichiarazione del 28 giugno 1973 e per un ulteriore periodo di tre anni a partire dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1999.

(Lamberto DINI)

Signor Daniel TARSCHYS
Segretario Generale
del Consiglio d'Europa
STRASBURGO

97A1854

Dichiarazioni italiane effettuate ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 7 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984.

Si riporta qui di seguito, corredato della traduzione non ufficiale in lingua italiana, il testo delle dichiarazioni formulate dall'on. Ministro degli affari esteri concernenti il paragrafo 2 dell'art. 7 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984:

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Rome, le 4-11-1996

Monsieur,

J'ai l'honneur de déclarer que le Gouvernement italien, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 du Protocole n. 7 à la Convention européenne des Droits de l'Homme, signée à Strasbourg le 22 novembre 1984, reconnaît pour la période entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999 comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme, sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application du Protocole n. 7 à la Convention.

(Lamberto DINI)

Monsieur Daniel TARSCHYS
Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe
STRASBOURG

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Rome, le 4-11-1996

Monsieur,

J'ai l'honneur de déclarer que le Gouvernement italien, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 du Protocole n. 7 à la Convention européenne des Droits de l'Homme, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984, reconnaît pour la période entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999, la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une requête présentée par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui, en raison d'un acte, d'une décision, de faits ou d'événements postérieurs à la date du 31 décembre 1996, se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans le Protocole n. 7 à la Convention.

(Lamberto DINI)

Monsieur Daniel TARSCHYS
Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe
STRASBOURG

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, il 4-11-1996

Signor Segretario Generale,

Ho l'onore di dichiarare che il Governo italiano, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 7 del Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, riconosce per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999 come obbligatoria e senza convenzione speciale la giurisdizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per tutti i casi relativi all'interpretazione ed all'applicazione del Protocollo n. 7 della Convenzione.

(Lamberto DINI)

Signor Daniel TARSCHYS
Segretario Generale
del Consiglio d'Europa
STRASBURGO

Roma, il 4-11-1996

Signor Segretario Generale,

Ho l'onore di dichiarare che il Governo italiano, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 7 del Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, riconosce per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31

dicembre 1999, la competenza della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo ad essere adita di un ricorso presentato da qualsiasi persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati che, a causa di un atto, di una decisione, di fatti o di avvenimenti successivi alla data del 31 dicembre 1996, si pretendono vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nel Protocollo n. 7 della Convenzione.

(Lamberto DINI)

Signor Daniel TARSCHYS
Segretario Generale
del Consiglio d'Europa
STRASBURGO

97A1855

Dichiarazioni italiane effettuate ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 6 del protocollo n. 4 alla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963.

Si riporta qui di seguito, corredato della traduzione non ufficiale in lingua italiana, il testo delle dichiarazioni formulate dall'on. Ministro degli affari esteri concernenti il paragrafo 2 dell'art. 6 del protocollo n. 4 alla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963:

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Rome, le 4-11-1996

Monsieur,

J'ai l'honneur de déclarer que le Gouvernement italien, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole n. 4 à la Convention européenne des Droits de l'Homme, signe a Strasbourg le 16 septembre 1963, reconnaît pour la période entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999 comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme, sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application du Protocole n. 4 à la Convention.

(Lamberto DINI)

Monsieur Daniel TARSCHYS
Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe
STRASBOURG

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Rome, le 4-11-1996

Monsieur,

J'ai l'honneur de déclarer que le Gouvernement italien, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole n. 4 à la Convention européenne des Droits de l'Homme signé a Strasbourg le 16 septembre 1963, reconnaît pour la période entre le 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1999 la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une requête présentée par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui, à raison d'un acte, d'une décision, de faits ou d'événements postérieurs à la date du 31 décembre 1996, se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans le Protocole n. 4 à la Convention.

(Lamberto DINI)

Monsieur Daniel TARSCHYS
Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe
STRASBOURG

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, il 4-11-1996

Signor Segretario Generale,

Ho l'onore di dichiarare che il Governo italiano, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 6 del Protocollo n. 4 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963, riconosce per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999 come obbligatoria e senza convenzione speciale, la giurisdizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per tutti i casi relativi all'interpretazione ed all'applicazione del Protocollo n. 7 della Convenzione.

(Lamberto DINI)

Signor Daniel TARSCHYS
Segretario Generale
del Consiglio d'Europa
STRASBURGO

Roma, il 4-11-1996

Signor Segretario Generale,

Ho l'onore di dichiarare che il Governo italiano, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 6 del Protocollo n. 4 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, firmato a Strasburgo il 16 settembren 1963, riconosce per il periodo dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1999, la competenza della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo ad essere adita di un ricorso presentato da qualsiasi persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati che, a causa di un atto, di una decisione, di fatti o avvenimenti successivi alla data del 31 dicembre 1996, si pretendono vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nel Protocollo n. 4 della Convenzione.

(Lamberto DINI)

Signor Daniel TARSCHYS
Segretario Generale
del Consiglio d'Europa
STRASBURGO

97A1856

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1996 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'argento

All'11° Reggimento Trasmissioni con la motivazione: «Supporto trasmissioni dello Stato Maggiore dell'Esercito, ha partecipato alle operazioni a carattere internazionale "Onu untag" in Namibia, "Airone" in Turchia-Iraq, "Pellicano" in Albania, "Ibis" in Somalia ed "Ifor" in Bosnia, assicurando i collegamenti sia per le attività di comando e controllo sia per il benessere del personale in aree caratterizzate da instabilità politica e condizioni climatiche estreme. In ogni situazione, con elevata professionalità ed altissimo entusiasmo, ha realizzato complessi sistemi di comunicazioni superando notevoli difficoltà tecniche ed organizzative, conferendo lustro all'arma delle trasmissioni. L'alta professionalità, l'elevato senso del dovere e la grande perizia dimostrata dagli uomini dell'11° Reggimento T., hanno ricevuto i massimi consensi dalle autorità nazionali, contribuendo ad accrescere il prestigio dell'esercito italiano anche in ambito internazionale». — Namibia, Turchia-Iraq, Albania, Somalia, Bosnia: aprile 1989 - dicembre 1995.

97A1832

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Arzachena

Con decreto interministeriale n. 618 in data 17 febbraio 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare — ramo Marina a quella dei beni Patrimoniali dello Stato — della ex Batteria Capellini — riportata nel catasto del Comune di Arzachona (Sassari) — al foglio di mappa n. 10, mappali A-1-2-3-4-5-6-7-8 della superficie complessiva di Ha 12.87.69.

97A1833

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1997, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia viene autorizzata ad acquistare dai signori Parravicini Giuliana e Parravicini Riccardo e dalla società Novum S.a.s., al prezzo di L. 1.000.000.000 oltre IVA, l'immobile sito in La Spezia, via XXIV Maggio n. 22.

97A1837

MINISTERO DELL'INTERNO

151° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, 21/97 e 42/97 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 10083 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ZASTAVA ARMS» MOD. Z 10
Calibro: MM 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 116
Lunghezza dell'arma: MM 195
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: JUGOSLAVIA
Presentatore: GAMBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 10084 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360-C-81 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MATEBA» MOD. AUTOREVOLVER
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 102
Lunghezza dell'arma: MM 225
Funzionamento: A ROTAZIONE SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GHISONI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MATEBA S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — Sull'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili, camerate per impiegare la cartuccia cal. 357 Magnum, lunghe mm 78 - mm 89 - mm 127 - mm 153- mm 204.

N. **10085** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HECKLER & KOCH» MOD. USP
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM 105
Lunghezza dell'arma: MM 194
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **10086** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA ORDNANCE» MOD. P 14
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **10087** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 4566
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 107,9
Lunghezza dell'arma: MM 200
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **10088** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 4506
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 215,9
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **10089** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4158-C-81 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «FAMARS DI ABBIATICO & SALVINELLI» MOD. ROYAL EXPRESS (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 357 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 640
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO & SALVINELLI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10090** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4158-C-81 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «FAMARS DI ABBIATICO & SALVINELLI» MOD. VENERE EXPRESS (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO & SALVINELLI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10091** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4158-C-81 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «FAMARS DI ABBIATICO & SALVINELLI» MOD. VENERE EXPRESS (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO & SALVINELLI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10092** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4158-C-81 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «FAMARS DI ABBIATICO & SALVINELLI» MOD. VENERE EXPRESS (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO & SALVINELLI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10093** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2561-C-79 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BETTINSOLI TARCISIO» MOD. 923/97 (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BETTINSOLI TARCISIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10094** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2561-C-79 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BETTINSOLI TARCISIO» MOD. 923/97 (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BETTINSOLI TARCISIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10095** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2561-C-79 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BETTINSOLI TARCISIO» MOD. 923/97 (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BETTINSOLI TARCISIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10096** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2561-C-79 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BETTINSOLI TARCISIO» MOD. 923/97 (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BETTINSOLI TARCISIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 10097 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2561-C-79 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «BETTINSOLI TARCISIO» MOD. 921/97
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BETTINSOLI TARCISIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 10098 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2561-C-79 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «BETTINSOLI TARCISIO» MOD. 921/97
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BETTINSOLI TARCISIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 10099 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2561-C-79 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «BETTINSOLI TARCISIO» MOD. 921/97
Calibro: 12/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BETTINSOLI TARCISIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 10100 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2561-C-79 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «BETTINSOLI TARCISIO» MOD. 921/97
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BETTINSOLI TARCISIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 10101 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2561-C-79 in data 28 gennaio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «BETTINSOLI TARCISIO» MOD. 921/97
Calibro: 12/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BETTINSOLI TARCISIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

NOTE

Al n. 7159 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «Para Ordnance» mod. P12-45 C (Blue) e mod. P12-45 S (Inox), cal. 45 HP (canna mm 89), sono inserite le seguenti note:

«l'arma può essere denominata anche P12-45».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 novembre 1996.

«l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea per impiegare la cartuccia cal. 45 ACP».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 dicembre 1996.

Al n. 7160 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «Para Ordnance» mod. P13-45 C (Blue) e mod. P13-45 S (Inox), cal. 45 HP (canna mm 89), sono inserite le seguenti note:

«l'arma può essere denominata anche P13-45».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 novembre 1996.

«l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea per impiegare la cartuccia cal. 45 ACP».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 dicembre 1996.

Al n. 7161 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «Para Ordnance» mod. P14-45 C (Blue) e mod. P14-45 S (Inox), cal. 45 HP (canna mm 89), sono inserite le seguenti note:

«l'arma può essere denominata anche P14-45».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 novembre 1996.

«l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea per impiegare la cartuccia cal. 45 ACP».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 dicembre 1996.

Ai numeri di Catalogo 8378, 9404 e 9406 è inserita la seguente nota: «l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea per impiegare la cartuccia cal. 45 ACP».

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 dicembre 1996.

Al n. 6174 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «Colt» mod. Combat Commander Blue MK IV series 80, mod. Commander MK IV series 80 inox e mod. 1991 A1 Commander Matte cal. 45 HP (canna mm 110) è inserita la seguente nota: «l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea ad impiegare la cartuccia in cal. 45 ACP».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 dicembre 1996.

Al n. 6175 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «Colt» mod. L.W. Combat Commander cal. 45 HP (canna mm 110) è inserita la seguente nota: «l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea ad impiegare la cartuccia in cal. 45 ACP».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 dicembre 1996.

Al n. 6311 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «Colt» mod. Double Eagle cal. 45 HP (canna mm 112) è inserita la seguente nota: «l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea ad impiegare la cartuccia in cal. 45 ACP».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 dicembre 1996.

Al n. 6775 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «Colt» mod. Double Eagle MK II series 90 Officer's Inox cal. 45 HP (canna mm 92) è inserita la seguente nota: «l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea ad impiegare la cartuccia in cal. 45 ACP».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 dicembre 1996.

Al n. 6776 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «Colt» mod. Double Eagle MK II series 90 Inox cal. 45 HP (canna mm 127) è inserita la seguente nota: «l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea ad impiegare la cartuccia in cal. 45 ACP».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 dicembre 1996.

Al n. 7407 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «Ruger» mod. P 90 DC Inox cal. 45 HP (canna mm 114) è inserita la seguente nota: «l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea ad impiegare la cartuccia in cal. 45 ACP».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 dicembre 1996.

Al n. 7670 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «Colt» mod. M 1991 A1 serie 80 cal. 45 HP (canna mm 127) è inserita la seguente nota: «l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea ad impiegare la cartuccia in cal. 45 ACP».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 dicembre 1996.

Al n. 9419 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «Tecno-Est» mod. Civolani Bonora RB 600 (tacca di mira micrometrica) cal. 22 Short (canna mm 135) è inserita la seguente nota: «l'arma può essere denominata anche «RBA» mod. Civolani Bonora RB 600.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 dicembre 1996.

Al n. 9420 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «Tecno-Est» mod. Civolani Bonora PS 600 (tacca di mira micrometrica) cal. 22 L.R. (canna mm 130) è inserita la seguente nota: «l'arma può essere denominata anche «RBA» mod. Civolani Bonora PS 600.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 dicembre 1996.

Al n. 9421 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «Tecno-Est» mod. Civolani Bonora SS 600 (tacca di mira micrometrica) cal. 32 Smith & Wesson Long Wad Cutter (canna mm 130) è inserita la seguente nota: «l'arma può essere denominata anche «RBA» mod. Civolani Bonora SS 600.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 dicembre 1996.

Al n. 6754 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «Browning Arms Company» mod. DA-140, denominata anche «Fabrique National (F.N.)» mod. DA-140 cal. mm 9 Short (9 corto) (canna mm 97) è inserita la seguente nota: « la denominazione del modello può essere anche «BDA-380».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 dicembre 1996.

RETTIFICHE

Al n. 8410 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 508, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 609; dove è scritto: Lunghezza dell'arma: MM 998, leggasi: Lunghezza dell'arma: MM 1099.

Al n. 8671 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 134, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 134 CON COMPENSATORE MM 164.

Al n. 8672 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 134, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 134 CON COMPENSATORE MM 164.

Al n. 8673 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 134, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 134 CON COMPENSATORE MM 164.

ERRATA - CORRIGE

Al n. 9940 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «MANURHIN» MOD. 96 S-6», leggasi: Denominazione: «MANURHIN MOD. MR 96 S-6».

Nella nota del 149° Aggiornamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1997 dove è scritto: al n. 7040 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «GUERINI A.» mod. Deer (tacca di mira regolabile - doppio grilletto con stecher - estrattori automatici) cal. 12/7 × 65 R (canne tondo coniche mm 650), leggasi: Al n. 7041 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «GUERINI A.» mod. Deer (tacca di mira regolabile - doppio grilletto con stecher - estrattori automatici) cal. 12/7 × 65 R (canne tondo coniche mm 650).

Nella nota del 149° Aggiornamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1997 dove è scritto: al n. 7811 del Catalogo dove è iscritto il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «GUERINI A.» mod. Chamois (tacca di mira regolabile) (doppio grilletto con stecher) cal. 25-06 Remington (canna mm 600), è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili lunghe mm 600 nei seguenti calibri: cal. 257 Weatherby Magnum; 270 Weatherby Magnum; 300 Weatherby Magnum; cal. 270 Winchester; cal. mm 7 × 65, leggasi: Al n. 7811 del Catalogo dove è iscritto il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «GUERINI A.» mod. Chamois (tacca di mira regolabile (doppio grilletto con stecher) cal. 25-06 Remington (canna mm 600), è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili lunghe mm 600 nei seguenti calibri: cal. 257 Weatherby Magnum; 270 Weatherby Magnum; 300 Weatherby Magnum; cal. 270 Winchester; cal. mm 7 × 65 R.

97A1783

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 marzo 1997

Dollaro USA	1695,35
ECU	1931,00
Marco tedesco	993,47
Franco francese	294,60
Lira sterlina	2720,70
Fiorino olandese	882,63
Franco belga	48,157
Peseta spagnola	11,715
Corona danese	260,52
Lira irlandese	2644,58
Dracma greca	6,335
Escudo portoghese	9,903
Dollaro canadese	1239,38
Yen giapponese	13,919
Franco svizzero	1149,16
Scellino austriaco	141,16
Corona norvegese	248,64
Corona svedese	222,43
Marco finlandese	333,01
Dollaro australiano	1341,53

97A1963

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina del presidente dell'Ente Poste italiane e di alcuni membri del consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1997, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1997, registro n. 2 Poste, foglio n. 116, il prof. Enzo Cardi è stato nominato presidente dell'Ente Poste italiane ed il dott. ing. Augusto Leggio ed il dott. ing. Gaetano Viviani sono stati nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo.

97A1834

Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Ente Poste italiane

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 15 febbraio 1997 è stato nominato il collegio dei revisori dei conti dell'Ente Poste italiane, che risulta così composto:

Filocamo dott. Giancarlo, presidente;

Bartolomei dott. Lionello, membro;

Scarnera dott. Antonino, membro;

Monaco dott. Vito, membro supplente;

Guaccero dott. Andrea, membro supplente;

Roccella dott. Alfredo, membro supplente.

97A1835

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22209 del 21 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 27 maggio 1996 al 26 maggio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pareschi, con sede in Laveno Mombello (Varese) e unità di Laveno Mombello (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tredici unità, su un organico complessivo di diciotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pareschi — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22185 del 19 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kontron instruments, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottanta unità, su un organico complessivo di centonovantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kontron instruments — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22186 del 19 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1° settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma, con sede in Sinalunga, frazione Bettolle, località Bisciano (Siena) e unità di Sinalunga, frazione Bettolle, località Bisciano (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, su un organico complessivo di ventotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,

con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22187 del 19 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1° settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. maglificio A.G.T., con sede in Moncalieri (Torino) e unità di Moncalieri (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantadue unità, su un organico complessivo di novanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. maglificio A.G.T. — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22188 del 19 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 luglio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. gruppo S.M.I. - Servizi manutenzione immobili, con sede in Bari e unità di Il Policlinico di Napoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventitre mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantasei unità, su un organico complessivo di centoquarantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. gruppo S.M.I. - Servizi manutenzione immobili — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22189 del 19 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Umbria '90, con sede in Cossato (Biella) e unità di Buttigliera Alta (Torino), Torino, Grugliasco (Torino), Carmagnola (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23,79 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantanove unità, di cui 8 part-time da 24 a 14,28 ore medie settimanali e 9 part-time da 20 a 11,9 ore medie settimanali, su un organico complessivo di novantatre unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19485 del 1° dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Umbria '90 — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22190 del 19 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Romana ediltecnica, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per quindici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinque unità, di cui 1 part-time da 20 a 10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di venti unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Romana ediltecnica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22191 del 19 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 22 settembre 1994 al 22 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fama, con sede in Trivio di Castel S. Giorgio (Salerno) e unità di Trivio di Castel S. Giorgio (Salerno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unità, su un organico complessivo di ventidue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fama — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22192 del 19 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cazzaniga, con sede in Biassono (Milano) e unità di Biassono (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantasette unità, su un organico complessivo di duecentouno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cazzaniga — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22193 del 19 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,

convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. confezioni CA.NA.LE., con sede in Salgareda, frazione di Campo di Pietra (Treviso) e unità di Salgareda, frazione di Campo di Pietra (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinque unità, su un organico complessivo di ventuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. confezioni CA.NA.LE. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22194 del 19 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Meazza, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 33,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisette unità, su un organico complessivo di cinquantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Meazza — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22195 del 19 febbraio 1997 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Corbin, con sede in S. Giovanni Persiceto (Bologna) e unità di S. Giovanni Persiceto (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di ventotto unità su centotredici in organico, per il periodo dall'8 febbraio 1996 al 7 febbraio 1997.

Con decreto ministeriale n. 22196 del 19 febbraio 1997 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socrefarma, con sede in Cremona e unità di Cremona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per trentasei lavoratori su un organico complessivo di cinquantatrè unità, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995.

Con decreto ministeriale n. 22197 del 19 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1996 al 30 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. coop. Toscana Lazio, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Terracina (Latina), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantuno unità, di cui diciotto a tempo pieno da 37 a 27 ore m.s., 20 a tempo parziale da 24 a 17,5 ore m.s., 1 a tempo parziale da 16 a 11,5 ore m.s., 1 a tempo parziale (p.t. annuo a tre mesi) da 37 a 27 ore m.s., 1 a tempo parziale (p.t. annuo a sei mesi), da 24 a 17,5 ore m.s., su un organico complessivo di quarantadue unità;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. coop. Toscana Lazio — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22198 del 19 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 10 aprile 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro servizi B 3, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantadue unità, su un organico complessivo di novantatrè unità.

Il presente decreto annulla è sostituisce il decreto ministeriale 17470 dell'8 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro servizi B 3 — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22199 del 19 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 31 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluorsid, con sede in Cagliari e unità di Assemini (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantadue unità, su un organico complessivo di novanta unità.

Il presente decreto annulla è sostituisce il decreto ministeriale 17667 del 16 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluorsid — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22200 del 19 febbraio 1997 in ottemperanza alla decisione n. 1386/96 del TAR Campania - Sezione di Salerno, è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Pisano, con sede in Salerno e unità di Salerno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosessantasette unità, costituenti l'intero organico aziendale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Pisano — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4. nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

La concessione del trattamento di integrazione salariale, disposta con il presente decreto, sarà revocata qualora la decisione nel merito della controversia, in qualunque grado, dovesse avere esito favorevole per l'Amministrazione resistente.

97A1718

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1148/96 del 14 gennaio 1997

Specialità medicinale: SANDOSTATINA:

5 fiale 1 ml 0,05 mg/ml sc. i.v., n. di A.I.C.: 027083017;
5 fiale 1 ml 0,1 mg/ml sc. i.v., n. di A.I.C.: 027083029;
3 fiale 1 ml 0,05 mg/ml sc. i.v., n. di A.I.C.: 027083031.

Società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., via Arconati, 1 - 20135 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: acido acetico glaciale eliminato, acido lattico 3,400 mg, sodio acetato triidrato eliminato, mannitolo 45,000 mg, sodio cloruro eliminato, sodio bicarbonato q.b. a Ph 4,2, anidride carbonica q.b., acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1163/96 del 14 gennaio 1997

Specialità medicinale: TADENAN - 30 capsule 50 mg, n. di A.I.C.: 022578037.

Società Fournier Pierrel Farma S.p.a., via Cassanese, 224 - 20145 Segrate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: olio di arachide mg 150, gelatina FU mg 79, glicerina FU mg 36, titanio biossido mg 5, sodio p-ossibenzoato di etile (E 215) eliminato, sodio p-ossibenzoato di propile (E 217) eliminato.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1164/96 del 14 gennaio 1997

Specialità medicinale: NEO FEPRAMOL:

AD 10 supposte, n. di A.I.C.: 023635067;
BB 10 supposte, n. di A.I.C.: 023635079.

Società Istoria farmaceutici S.p.a., riviera Francia, 3/A - 35127 Padova.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - altri casi.

È autorizzata la richiesta di sostituzione, nella denominazione delle confezioni della specialità medicinale riportate in oggetto, delle espressioni «adulti» e «pediatriche» con le espressioni «500» e, rispettivamente, «250».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 30/97 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale: FALVIN - crema vag. 78 g 2% 16 applicat, n. di A.I.C.: 025982125.

Società Farmaces S.p.a., via di Tor Cervara, 282 - 00155 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - in sostituzione.

Visto il parere chimico del 16 gennaio 1997 è approvata la sostituzione dei 16 applicatori monouso con un unico applicatore lavabile e riutilizzabile.

Il n. di A.I.C. varia da 025982125 per crema vagin. 2% 78 g + 16 applic. a 025982226 per crema vagin. 2% 78 g + 1 applic.

I lotti contraddistinti dal precedente n. di A.I.C., già prodotti alla data di pubblicazione del presente provvedimento potranno continuare ad essere dispensati fino alla data di scadenza degli stessi.

Estratto decreto n. 32/97 del 5 febbraio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Synthelabo S.p.a., con sede in Galleria Passarella, 2, Milano, codice fiscale 06685100155.

Specialità: OSSIPLEX - 027070010, «Retard» 50 confetti gastrores,

è ora trasferita alla società Segix Italia S.p.a., con sede in via del Mare, 36, Pomezia (Roma), codice fiscale 04936501008.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 33/97 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale: ANIFED - 40 capsule 10 mg, n. di A.I.C.: 024867018.

Società Giorgio Zoja S.p.a., via Lamarmora, 1 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: polietilenglicole 400 mg 320,41, glicerolo mg 20,4, acqua depurata mg 34, olio essenziale di menta piperita mg 0,68, saccarina sodica mg 0,51;

capsula: gelatina 101,7, glicerolo mg 49, eritrosina (E127) 1,80 mg, titanio biossido (E 171) mg 1,7, sodio p-idrossibenzoato di etile mg 0,52, sodio p-idrossibenzoato di propile mg 0,26.

Estratto decreto n. 34/97 del 5 febbraio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Del Saz Filippini S.r.l., con sede in via dei Pestagalli, 7, Milano, codice fiscale 03734080157.

Specialità: PROXINE:

023677014, 30 compresse 250 mg;
023677038, 10 supposte 500 mg;
023677040, gel 10% 50 g;
023677053, 30 bustine 500 mg;
023677065, 30 compresse 500 mg,

Con variazione della denominazione in: NEO EBLIMON.

È ora trasferita alla società: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede in via Trieste, 40, Pisa, codice fiscale 00678100504.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 42/97 del 5 febbraio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roussel Pharma S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 00738420157.

Specialità: CEFROM:

029390010, «250» i.v. 1 flac. polv. 250 mg + 1 f. solv. 2 ml;
029390022, «500» i.v. 1 flac. polv. 500 mg + 1 f. solv. 5 ml;
029390034, «1,0» i.v. 1 flac. polv. 1 g + 1 f. solv. 10 ml;
029390046, «2,0» i.v. 1 flac. polv. 2 g + 1 f. solv. 20 ml;
029390059, «1,0» infusione 1 flac. polv. + 1 f. solv. 100 ml;
029390061, «2,0» infusione 1 flac. polv. 2 mg + 1 f. solv. 100 ml.

è ora trasferita alla società: Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede viale Gran Sassó, 18, Milano, codice fiscale 00832400154.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 43/97 del 5 febbraio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sassó, 18, Milano, codice fiscale 00832400154.

Specialità: CEDIXEN:

029400013, «1,0» i.v. 1 flac. polv. 1 g + 1 f. solv. 10 ml;
029400025, «2,0» i.v. 1 flac. polv. 2 g + 1 f. solv. 20 ml;
029400037, «1,0» infusione 1 flac. polv. 1 g + 1 f. solv. 100 ml;
029400049, «2,0» infusione 1 flac. polv. 2 g + 1 f. solv. 100 ml;
029400052, «250» i.v. 1 flac. polv. 250 mg + 1 f. solv. 2 ml;
029400064, «500» i.v. 1 flac. polv. 500 mg + 1 f. solv. 5 ml.

è ora trasferita alla società: Hoechst farmaceutici S.p.a., con sede via Garofalo, 39, Milano, codice fiscale 01260920663.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 47/97 del 5 febbraio 1997

Specialità medicinale: MEDIPO:

20 compresse 10 mg, n. di A.I.C.: 028370017;
10 compresse 20 mg, n. di A.I.C.: 028370029.

Società: Mediolanum farmaceutici S.p.a., via San G. Cottolengo, 31 - 20143 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica, reiterazione:

è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla: «Cardiopatia coronarica: nei pazienti con cardiopatia coronarica la sinvastatina è indicata per: ridurre il rischio di mortalità; ridurre il rischio di mortalità per cause coronariche e di infarto miocardico non fatale; ridurre il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione miocardica (by pass coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminare); rallentare la progressione dell'aterosclerosi coronarica, diminuendo lo sviluppo di nuove lesioni e nuove occlusioni totali».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 48/97 del 5 febbraio 1997

Specialità medicinale: SIVASTIN:

20 compresse 10 mg, n. di A.I.C.: 027208014;
10 compresse 20 mg, n. di A.I.C.: 027208026.

Società: Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica, reiterazione.

Visti i pareri della CUF del 5 febbraio 1996, del 4 marzo 1996 e del 27 gennaio 1997 è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla: «Cardiopatia coronarica: nei pazienti con cardiopatia coronarica la sinvastatina è indicata per: ridurre il rischio di mortalità; ridurre il rischio di mortalità per cause coronariche e di infarto miocardico non fatale; ridurre il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione miocardica (by pass coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminare); rallentare la progressione dell'aterosclerosi coronarica, diminuendo lo sviluppo di nuove lesioni e nuove occlusioni totali».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 49/97 del 5 febbraio 1997

Specialità medicinale: LIPONORM:

20 compresse 10 mg, n. di A.I.C.: 027228016;
10 compresse 20 mg, n. di A.I.C.: 027228028.

Società: Istituto Gentili S.p.a., via Mazzini, 112 - 56100 Pisa.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica, reiterazione:

è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla: «Cardiopatia coronarica: nei pazienti con cardiopatia coronarica la sinvastatina è indicata per: ridurre il rischio di mortalità; ridurre il rischio di mortalità per cause coronariche e di infarto miocardico non fatale; ridurre il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione miocardica (by pass coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminare); rallentare la progressione dell'aterosclerosi coronarica, diminuendo lo sviluppo di nuove lesioni e nuove occlusioni totali».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 50/97 del 5 febbraio 1997

Specialità medicinale: ZOCOR:

20 compresse 10 mg, n. di A.I.C.: 027216011;
10 compresse 20 mg, n. di A.I.C.: 027216023.

Società: Neopharmed S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00100 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica, reiterazione:

è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla: «Cardiopatia coronarica: nei pazienti con cardiopatia coronarica la sinvastatina è indicata per: ridurre il rischio di mortalità; ridurre il rischio di mortalità per cause coronariche e di infarto miocardico non fatale; ridurre il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione miocardica (by pass coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminare); rallentare la progressione dell'aterosclerosi coronarica, diminuendo lo sviluppo di nuove lesioni e nuove occlusioni totali».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 51/97 del 5 febbraio 1997

Specialità medicinale: SINVACOR:

20 compresse 10 mg, n. di A.I.C.: 027209016;
10 compresse 20 mg, n. di A.I.C.: 027209028.

Società: Merck Sharp e Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica, reiterazione.

Visti i pareri della CUF del 5 febbraio 1996, del 4 marzo 1996 e del 27 gennaio 1997 è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla: «Cardiopatia coronarica: nei pazienti con cardiopatia coronarica la sinvastatina è indicata per: ridurre il rischio di mortalità; ridurre il rischio di mortalità per cause coronariche e di infarto miocardico non fatale; ridurre il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione miocardica (by pass coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminare); rallentare la progressione dell'aterosclerosi coronarica, diminuendo lo sviluppo di nuove lesioni e nuove occlusioni totali».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 52/97 del 5 febbraio 1997

Specialità medicinale: EFRIVIR:

25 compresse 200 mg, n. di A.I.C.: 027534015;
crema 3 g, n. di A.I.C.: 027534027;
25 compresse 400 mg, n. di A.I.C.: 027534054;
crema 10 g, n. di A.I.C.: 027534078;
«800» 25 compresse 800 mg, n. di A.I.C.: 027534104;
1 flac. sospensione os 8% 100 ml, n. di A.I.C.: 027534116.

Società: Aesculapius farmaceutici S.r.l., via Cozzaglio, 24 - 25125 Brescia.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale. È approvata la modifica di denominazione: da «Efrivir» a «EFRIVIRAL».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 58/97 del 10 febbraio 1997

Società Synthelabo Otc 30 ave du Président Wilson - 94230 Cachan.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica denominazione sociale e sede legale.

La società Laboratoires Pharmaceutiques Goupil S.A. con sede legale e domicilio fiscale in Avenue du Président Wilson, 30, 94230 Cachan (Francia), ha modificato la propria denominazione sociale in Synthelabo Odontologie et Therapeutique Conseil S.A. (in forma abbreviata Synthelabo Otc), con nuova sede legale e domicilio fiscale in 22, Avenue Galilée, 95350 Le Plessis Robinson - France.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 59/97 del 10 febbraio 1997

Specialità medicinale: ANGIZEM - iv 5 f. liof. 50 mg + 5 f. solv., n. di A.I.C.: 025280037.

Società Inverni Della Beffa S.p.a., Galleria Passerella, 2 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: mannitolo 100 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 60/97 del 10 febbraio 1997

Specialità medicinale: CHAMPIONYL - «forte» 15 compresse 200 mg, n. di A.I.C.: 022575056.

Società Synthelabo S.p.a., Galleria Passerella, 2 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: amido 53,36 mg; lattosio 23,00 mg; metilcellulosa 1500 cps 2,64 mg; magnesio stearato 4,0 mg; talco 2,00 mg; silice 15,00 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 75/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: ZOMACTON:

3 flac. liof. 4 UI + 3 fiale 1,5 ml + 3 siringhe + 6 aghi, n. di A.I.C.: 027743018;
3 flac. liof. 4 UI + 3 fl. solv. 1,5 ml + 6 siringhe + 12 aghi, n. di A.I.C.: 027743057.

Società Ferring S.r.l., via A. Corti, 11 - 20133 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione. In sostituzione.

È approvata la richiesta di aggiungere, a prezzo immodificato, altre tre siringhe sterili monouso e altri sei aghi sterili monouso alla confezione attuale.

Il codice di A.I.C. della confezione in oggetto, modificata ai sensi del presente provvedimento, cambia da 027743018 per la confezione 3 flac. liof. 4 UI + 3 fiale 1,5 ml + 3 siringhe + 6 aghi a 027743057 per la nuova confezione 3 flac. liof. 4 UI + 3 fl. solv. 1,5 ml + 6 sir. + 12 aghi.

Le confezioni contraddistinte dal precedente codice possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino alla scadenza dei lotti.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 76/97 del 12 febbraio 1997

Società Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1-2, Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica ragione sociale.

La società Upjohn Limited Gran Bretagna, ha modificato la propria ragione sociale in Pharmacia & Upjohn Limited, e la rappresentanza di vendita in Italia affidata alla società Upjohn S.p.a., in seguito alla fusione per incorporazione di Upjohn S.p.a. in Pharmacia S.p.a., è ora affidata alla società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, via Robert Kock, 1-2.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 77/97 del 12 febbraio 1997

Società Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1-2, Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica ragione sociale.

La società Upjohn Società a responsabilità limitata, Francia, ha modificato la propria ragione sociale in Pharmacia & Upjohn S.A. Francia, e la rappresentanza di vendita in Italia affidata alla società Upjohn S.p.a., in seguito alla fusione per incorporazione di Upjohn S.p.a. in Pharmacia S.p.a., è ora affidata alla società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, via Robert Kock, 1-2.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 78/97 del 12 febbraio 1997

Società Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1-2, Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica ragione sociale.

La società N.V. Upjohn S.A., Puurs (Belgio), ha modificato la propria ragione sociale in Pharmacia & Upjohn N.V./SA., e la rappresentanza di vendita in Italia affidata alla società Upjohn S.p.a., in seguito alla fusione per incorporazione di Upjohn S.p.a. in Pharmacia S.p.a., è ora affidata alla società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, via Robert Kock, 1-2.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 79/97 del 12 febbraio 1997

Società Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1-2, Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica ragione sociale.

La società Pharmacia AB - Svezia, ha modificato la propria ragione sociale in Pharmacia & Upjohn AB Svezia, e la rappresentanza di vendita in Italia affidata alla società Pharmacia S.p.a. in seguito alla fusione per incorporazione di Upjohn S.p.a., è ora affidata alla società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, via Robert Koch, 1-2.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 82/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: ANDRIOL:

30 capsule 40 mg, n. di A.I.C.: 024585010;

60 capsule 40 mg, n. di A.I.C.: 024585034.

Società: Organon Italia S.p.a., via Ostilia, 15 - 00184 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: acido oleico invariato, gelatina mg 97, glicerolo mg 24,40, amido parzialmente idrolizzato (karion 83) mg 20,475, titanio biossido (E 171) mg 0,60, ossido di ferro rosso (E 172) mg 1,70, sodio etilidrossibenzoato mg 0,51, sodio propilidrossibenzoato mg 0,25, acqua depurata F.U. q.b. a mg 150.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 91/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: LOMEXIN - crema vagin. 2% 78 g + 16 applic., n. di A.I.C.: 026043087.

Società: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - In sostituzione. Reiterazione.

È approvata la sostituzione dei 16 applicatori monouso con unico applicatore lavabile e riutilizzabile.

Il n. di A.I.C. varia da 026043087 per crema vagin. 2% 78 G + 16 applic. a 026043277 per crema vagin. 2% 78 G + 1 applic.

I lotti contraddistinti dal precedente n. di A.I.C., già prodotti alla data di pubblicazione dle presente provvedimento potranno continuare ad essere dispensati fino alla data di scadenza degli stessi.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 92/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: STILLA DELICATO - collirio flac., 10 ml, n. di A.I.C.: 032139014.

Società Az. chim. riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: è approvata la richiesta di sostituire tra gli eccipienti il «Blu di Metilene nella quantità di 0,0005 g» con il «Polisorbato 20 nella quantità di 0,005 g».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 93/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: LOSAPREX - 28 compresse divisibili 50 mg, n. di A.I.C.: 029393016.

Società Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: cera carnauba 0,05 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 101/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: SELG ESSE - «250» 8 buste 17,5 g, n. di A.I.C.: 029121035.

Società: Promefarm S.r.l., corso Indipendenza, 6 - 20129 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: Cambiamento denominazione dalla confezione della specialità medicinale. È approvato il cambio di denominazione confezione da «Selg Esse» e «SELG ESSE Rx».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 102/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: TUSCALMAN BERNA - «plus» sciroppo 120 ml, n. di A.I.C.: 022458044.

Società: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., via Bellinzona, 39 - 2100 Como.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. E approvata la modifica di composizione limitatamente all'eliminazione tra gli eccipienti della «pectina».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 103/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: FENTIDERM: schiuma 2% flacone 100 ml, n. di A.I.C.: 028228082.

Società: Zyma S.p.a., corso Italia, 13 - 21047 Saronno (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: glicole propilenico 10 g, alcool 20 g, sodio laurilere solfato soluzione 4 g, alchilamidobetaina soluzione 24 g, acqua depurata q.b. a 100 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 111/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: PRASTEROL:

10 compresse 20 mg, n. di A.I.C.: 027776018;
20 compresse 10 mg, n. di A.I.C.: 027776020.

Società Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., via Lungo l'Ema, 7 - Località Ponte a Ema - 50015 Bagno a Ripoli (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica. È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla: «Malattia aterocleroticа ed eventi cardiovascolari: in pazienti ipercolesterolemici con patologia cardiovascolare su base aterosclerotica la Pravastatina è indicata, in aggiunta alla dieta, per rallentare la progressione dell'aterosclerosi e per ridurre l'incidenza di eventi cardiovascolari».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 112/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: PRAVASELECT:

10 compresse 20 mg, n. di A.I.C.: 027309018;
20 compresse 10 mg, n. di A.I.C.: 027309020.

Società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica. È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla: «Malattia ateroclerotica ed eventi cardiovascolari: in pazienti ipercolesterolemici con patologia cardiovascolare su base aterosclerotica la Pravastatina è indicata, in aggiunta alla dieta, per rallentare la progressione dell'aterosclerosi e per ridurre l'incidenza di eventi cardiovascolari».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 113/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: APLACTIN:

«10» 20 compresse 10 mg, n. di A.I.C.: 027786019;
20 compresse 20 mg, n. di A.I.C.: 027786021.

Società Mead Johnson S.p.a., via Paolo di Dono, 73 - 00143 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica. È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla: «Malattia ateroclerotica ed eventi cardiovascolari: in pazienti ipercolesterolemici con patologia cardiovascolare su base aterosclerotica la Pravastatina è indicata, in aggiunta alla dieta, per rallentare la progressione dell'aterosclerosi e per ridurre l'incidenza di eventi cardiovascolari».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 114/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: SELECTIN:

10 compresse 20 mg, n. di A.I.C.: 027297011;
20 compresse 10 mg, n. di A.I.C.: 027297023.

Società Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica. È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla: «Malattia aterosclerotica ed eventi cardiovascolari: in pazienti ipercolesterolemici con patologia cardiovascolare su base aterosclerotica la Pravastatina è indicata, in aggiunta alla dieta, per rallentare la progressione dell'aterosclerosi e per ridurre l'incidenza di eventi cardiovascolari».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 116/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: ADALAT CRONO - 14 compresse rivestite 30 mg, n. di A.I.C.: 027980010.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156, Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: variazione quantitativa del rivestimento superficiale: 14 compresse rivestite 30 mg: idrossipropilcellulosa 7,1 mg, titanio biossido 5,0 mg, idrossipropilmetilcellulosa 2,3, glicole propilenico 1,3 mg, ferro ossido rosso 0,3 mg.

Specialità medicinale: ADALAT CRONO - 14 compresse rivestite 60 mg, n. di A.I.C.: 027980022.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: variazione quantitativa del rivestimento superficiale: 14 compresse rivestite 60 mg: idrossipropilcellulosa 12,8 mg, titanio biossido 9,1 mg, idrossipropilmetilcellulosa 4,1, glicole propilenico 2,4 mg, ferro ossido rosso 0,6 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 117/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: AMICEL - 6 ovuli vaginali 150 mg, n. di A.I.C.: 024919058.

Società Salus Researches S.p.a., via Aurelia, 58 - 00165 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: gliceridi semisintetici solidi 2650 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 118/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: SAMILSTIN:

5 fiale 1 ml (mg 0,05/ml) sc. IV, n. di A.I.C.: 027284052;
5 fiale 1 ml (mg 0,01/ml) sc. IV, n. di A.I.C.: 027284064;
3 fiale 1 ml (mg 0,5/ml) sc. IV, n. di A.I.C.: 027284076.

Società LPB Istituto farmaceutico S.p.a, via C. Arconati, 1 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: acido acetico glaciale eliminato, acido lattico 3,400 mg, sodio acetato triidrato eliminato, mannitolo 45,000 mg, sodio cloruro eliminato, sodio bicarbonato q.b. a Ph 4,2, anidride carbonica q.b., acqua per preparazione iniettabili q.b. a 1 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 119/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: LONGASTATINA:

5 fiale 1 ml 0,05 mg/ml, n. di A.I.C.: 027104013;
5 fiale 1 ml 0,1 mg/ml, n. di A.I.C.: 027104025;
3 fiale 1 ml 0,5 mg/ml, n. di A.I.C.: 027104037.

Società Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: acido acetico glaciale eliminato, acido lattico 3,400 mg, sodio acetato triidrato eliminato, mannitolo 45,000 mg, sodio cloruro eliminato, sodio bicarbonato q.b. a Ph 4,2, anidride carbonica q.b., acqua per preparazione iniettabili q.b. a 1 ml.

97A1836

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Comunicato relativo alla pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per la elezione suppletiva parziale di un componente del Comitato nazionale per le scienze matematiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

Si comunica che, ai sensi del primo comma dell'art. 15 del regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi membri approvato con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 12480, 15 giugno 1993 (*Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario n. 154 del 3 luglio 1993), nel «Bollettino ufficiale» del Consiglio nazionale delle ricerche, supplemento n. 1, 12 marzo 1997 è pubblicato l'elenco nominativo degli aventi titolo a partecipare alla votazione disposta con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 14225 del 19 febbraio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1997) per il giorno 29 aprile 1997 ai fini della elezione suppletiva parziale di un componente del Comitato nazionale per le scienze matematiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

Detto elenco è relativo a: professori universitari di ruolo (prima e seconda fascia) docenti nelle discipline afferenti al menzionato comitato.

Il fascicolo del «Bollettino ufficiale» di cui sopra può essere consultato presso l'albo del Consiglio nazionale delle ricerche, sede centrale, presso i direttori amministrativi delle università e istituti superiori universitari cui il Consiglio nazionale delle ricerche provvede ad inviare copia del suddetto fascicolo.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 15 del regolamento predetto, avverso le omissioni o le errate iscrizioni è ammesso ricorso alla commissione elettorale del Consiglio nazionale delle ricerche con sede presso «Consiglio nazionale delle ricerche - Commissione elettorale - Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma» entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

I ricorsi dovranno essere accompagnati da documentazione, autentica o autenticata, atta a dimostrare la fondatezza dei ricorsi stessi.

97A1858

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge n. 537/1993, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di seconda fascia per la disciplina ed il settore sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

disciplina «filosofia classica», settore scientifico-disciplinare: L08A «filologia classica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La predetta istanza dovrà essere corredata, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante, altresì, la retribuzione in godimento.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità deliberata dal consiglio di amministrazione.

97A1857

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 320 del 29 aprile 1996», relativo alla specialità medicinale «RIOPAN gel orale flacone 250 mg, n. di A.I.C. 027103047», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 44, prima colonna, dove è scritto: «La composizione è così modificata: principio attivo: invariato. Eccipienti: gomma arabica mg 15, *idrossipropilmetilcellulosa* mg 3, maltolo mg 1, essenza di caramello mg 1, essenza di panna mg 1, simeticone mg *4,* sodio ciclamato mg 2, clorexidina digluconato mg *0,02* argento *cloruro mg 0,0132,* acqua purificata *q.b. a ml 1»,* leggasi: «La composizione è così modificata: principio attivo: invariato. Eccipienti: gomma arabica mg 15, *idrossipropilcellulosa* mg 3, maltolo mg 1, essenza di caramello mg 1, essenza di panna mg 1, simeticone *emulsione* mg *12, simeticone eliminato,* sodio ciclamato mg 2, *clorexidina digluconato eliminata,* clorexidina digluconato *20%* mg *0,2,* argento *solfato mg 0,015, argento cloruro eliminato,* acqua purificata *212,785 mg.».*

97A1862

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano ACIRIL (modifica eccipienti)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 dell'11 luglio 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 490 dell'8 giugno 1996», relativo alla specialità medicinale «ACIRIL», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 39, prima colonna, ove è indicato: «Specialità medicinale: ACIRIL, 30 *discoidi* 500 mg, numero di A.I.C.: 023359058», leggasi: «Specialità medicinale: ACIRIL, 30 *compresse* 500 mg, numero di A.I.C.: 023359058.».

97A1861

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1089», relativo alle specialità medicinali «BENZTRONE - DUO - ORMOGYN - ETINILESTRADIOLO PABYRN - GESTONE - GONADOTRAFON LH - SUPRACORT - TIROIDE PABYRN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 29, prima colonna, ove è indicato: «È approvata la richiesta di cambio di denominazione per le specialità in oggetto come di seguito specificato:» alla penultima riga dove è scritto: «... da Gonadotrafon LH a Gonasi,...» leggasi: «... da Gonadotrafon LH a Gonasi *HP*... ».

97A1860

Comunicato relativo all'avviso di rettifica del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1997).

Nell'avviso di rettifica citato in epigrafe relativo alla specialità medicinale «CUROXIM», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 95, terz'ultima riga dove è scritto: «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992)», leggasi: «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, *cliniche e case di cura* (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).».

97A1859

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 5 9 0 9 7 *

L. 1.500